

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

bollettino ufficiale della Regione Toscana

Parte Terza n. 32 del 7.8.2019

Supplemento n. 130

mercoledì, 7 agosto 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

Direzione Attività Produttive

Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 23 luglio 2019, n. 12879

certificato il 31-07-2019

POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5 sub a1). Approvazione del bando “Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del sud”.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 23 luglio 2019, n. 12879

certificato il 31-07-2019

POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5 sub a1). Approvazione del bando “Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del sud”.

IL DIRIGENTE

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;

Visto il DEFR 2019, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 87 del 26 settembre 2018 e la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 109 del 18 dicembre 2018 così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019;

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” (CCI 2014IT16RFOP017);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 2 marzo 2015 che prende atto della Decisione di esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del

13 ottobre 2016 che modifica la Decisione C(2015) 930, che approva determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 che prende atto Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del Programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1089 dell’8 ottobre 2018, che prende atto Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR FESR Toscana 2014-2020, versione 3, approvato con Delibera di Giunta n. 1459 del 17 dicembre 2018;

Vista la DGR 204 del 25 febbraio 2019 recante “Strategia regionale di specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di Aggiornamento di Medio Periodo”;

Dato atto che l’Azione 1.1.5 sub a1) del POR FESR Toscana 2014/2020 mira a sostenere l’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala (aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo);

Vista la Delibera n. 277 del 4 marzo 2019 recante “POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5 sub a1): approvazione degli elementi essenziali del bando “Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del sud” e prenotazione delle risorse. Costituzione di una riserva di risorse a valere sulla dotazione del fondo rotativo dell’Azione 3.1.1 sub a1) per la concessione di prestiti alle imprese appartenenti al Distretto rurale della Toscana del Sud”;

Vista la Delibera n. 791 della Giunta Regionale del 17 giugno 2019 recante “POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5 sub a1): modifiche e integrazioni all’allegato 1 della DGR 277 del 4 marzo 2019 che definisce gli elementi essenziali del bando “Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del sud”. “POR FESR 2014-2020. Asse 1 - Azione 1.1.5. Direttive di attuazione per la

selezione delle proposte progettuali in materia di ricerca e sviluppo”;

Preso atto che la suddette delibere conferiscono mandato allo scrivente Settore di provvedere all’approvazione del bando regionale attuativo degli interventi per il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’Azione 1.1.5 sub-azione a1) del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto opportuno procedere quindi all’approvazione del bando “Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del sud” di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che per la gestione dei bandi di cui al precedente capoverso, la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e ss. mm. ii. e che tale attività è prevista nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2019 approvato con DGR 1424/2018 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, in relazione alla gestione da parte della società Sviluppo Toscana SpA del bando di cui al presente atto, l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha assunto, a copertura delle spese per le relative attività istituzionali ricorrenti dei primi tre trimestri del 2019, specifici impegni con i decreti 3674/2019 e 6198/2019;

Preso atto altresì che la società Sviluppo Toscana SpA svolgerà le attività amministrative inerenti le attività di assistenza tecnica alla linea 1.1.5 sub a1 del POR FESR nell’ultimo trimestre del 2019 e nel 2020 a condizione che sia assicurata in futuro, per i detti periodi, la copertura degli oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti della stessa;

Preso atto che la Delibera n. 277 della Giunta Regionale del 4 marzo 2019 stanzia, per l’attivazione del bando “Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del sud”, una dotazione complessiva pari a euro 5.000.000,00;

Ritenuto di utilizzare per l’attivazione del suddetto bando le risorse, pari a euro 5.000.000,00, prenotate, come da seguente dettaglio, con la citata DGR 277/2019:

- euro 250.000,00 sul capitolo 51791 (competenza pura), annualità 2020 - pren. n. 2019274;
- euro 175.000,00 sul capitolo 51792 (competenza pura), annualità 2020 - pren. n. 2019275;
- euro 75.000,00 sul capitolo 51793 (competenza pura), annualità 2020 - pren. n. 2019276;
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2021 – pren. n. 2019277;
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2022 – pren. n. 2019277;

- euro 1.500.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2023 - pren. n. 2019277;
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2024 - pren. n. 2019277;

Ritenuto conseguentemente, di provvedere all’assunzione di nuove prenotazioni sui capitoli e per gli importi indicati al precedente capoverso, riducendo contestualmente e per i medesimi importi, le prenotazioni assunte con DGR n. 277/2019, ossia le prenotazioni n. 2019274 (annualità 2020), n. 2019275 (annualità 2020), n. 2019276 (annualità 2020) e n. 2019277 (annualità 2021, 2022, 2023 e 2024);

Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;

Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R “Regolamento di contabilità” e ss.mm.i.i., in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la L.R. 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018, n. 73 e ss.mm.ii. “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018, n. 74 “Legge di Stabilità per l’anno 2019”;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021”;

Vista la D.G.R. n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;

Tenuto conto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il bando “Ricerca e Sviluppo del Distretto rurale Toscana del sud” di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di utilizzare, per l'attivazione dei predetto bando, le risorse, par a euro 5.000.000,00, prenotate, come da seguente dettaglio, con la DGR 277 del 4 marzo 2019:

- euro 250.000,00 sul capitolo 51791 (competenza pura), annualità 2020 – pren. n. 2019274;
- euro 175.000,00 sul capitolo 51792 (competenza pura), annualità 2020 – pren. n. 2019275 ;
- euro 75.000,00 sul capitolo 51793 (competenza pura), annualità 2020 – pren. n. 2019276 ;
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2021 – pren. n. 2019277;
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2022 – pren. n. 2019277;
- euro 1.500.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2023 - pren. n. 2019277;
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 53268 (competenza pura), annualità 2024 - pren. n. 2019277;

4. di provvedere all'assunzione di nuove prenotazioni

sui capitoli e per gli importi indicati al precedente capoverso, per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, riducendo contestualmente e per i medesimi importi le prenotazioni assunte con DGR n. 277/2019, ossia le prenotazioni n. 2019274 (annualità 2020), n. 2019275 (annualità 2020), n. 2019276 (annualità 2020) e n. 2019277 (annualità 2021, 2022, 2023 e 2024).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Elisa Nannicini

SEGUONO ALLEGATI

**REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 1.1.5 sub A1)
BANDO RICERCA E SVILUPPO DEL
DISTRETTO RURALE TOSCANA DEL SUD**

PREMESSA

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità**
 - 2.4 Accordo di partenariato**
- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Progetti ammissibili**
 - 3.2 Massimali di investimento**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Spese ammissibili**
 - 3.5 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.6 Cumulo**
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda**
- 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.4 Cause d'inammissibilità**
 - 5.5 Criteri di selezione/valutazione**
 - 5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione**
 - 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione**
 - 5.8 Rinuncia all'agevolazione**
- 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario**
- 7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
 - 7.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria e/o concessione dell'agevolazione**
 - 7.2 Modifiche dei progetti e proroga dei termini**

- 7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento
- 7.4 Procedura di modifica del beneficiario
- 7.5 Fattispecie di modifica del beneficiario
- 8. **EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI**
 - 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
 - 8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
 - 8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione
 - 8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
 - 8.5 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)
 - 8.6 Domanda a saldo (obbligatoria)
 - 8.7 Controlli in loco e ispezioni
 - 8.8 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
- 9. **REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
 - 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
 - 9.2 Revoca parziale
 - 9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
 - 9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 9.5. Sanzioni
- 10. **DISPOSIZIONI FINALI**
 - 10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016
 - 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 10.3 Disposizioni finali
- 11. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

ALLEGATI AL BANDO

- A) Scheda tecnica di progetto
- B) Schema di Fideiussione
- C) Definizioni
- D) Schema di domanda
- E) Schema di dichiarazione d'intenti alla costituzione del RTI/Rete-contratto
- F) Modello dichiarazione intestazioni fiduciarie
- G) Modello dichiarazione cumulo
- H) Modello dichiarazione precedenti penali, illeciti amm.vi e capacità a contrarre
- I) Modello dichiarazione carichi pendenti

- L) Modello dichiarazione assenza atti sospensivi o interdittivi**
- M) Modello dichiarazione dimensione aziendale**
- N) Modello dichiarazioni ai fini dell'informazione antimafia**
- O) Dichiarazione relativa al trattamento dei dati**
- P) Glossario**
- Q) Strategia di ricerca e innovazione per la Smart Specialisation in Toscana**
- R) Tabella delle primalità**
- S) Modalità di presentazione delle domande**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in ricerca e sviluppo, con particolare riguardo a quelli coerenti con la strategia 4.0, delle imprese appartenenti al Distretto Rurale della Toscana del sud, di qualsiasi dimensione esse siano, le quali potranno candidare solo i progetti da loro già presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo(MiPAAFT) nell'ambito della procedura per il finanziamento dei contratti di distretto , di cui al Decreto MiPAAFT n. 60690 del 10 agosto 2017, e che sono stati dichiarati, a seguito di istruttoria condotta dai competenti uffici regionali, compatibili con la programmazione regionale così come come indicato al primo punto dell'allegato della Delibera Giunta Regionale n.200 del 6 marzo 2018.

L'intervento finanzierà progetti di investimento in R&S, market oriented e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione.

Mediante il sostegno a progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, l'intervento si propone di incrementare l'intensità della spesa privata in R&S, orientando la domanda di investimenti del sistema delle imprese verso tecnologie abilitanti e attività ad alto grado di innovazione, nell'ambito di traiettorie di specializzazione intelligente, definite a livello regionale.

Nello specifico, il presente è emanato in attuazione della linea di intervento 1.1.5 sub a1) del POR FESR Toscana e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del POR FESR Toscana 2014/2020, Azione 1.1.5 sub a1), consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale:

Il bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12¹ della legge n. 241/1990.

Il bando è emanato ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017 e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998.

¹ Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

I contributi per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi sulla base del regolamento generale di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il bando è emanato altresì nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

Con riguardo agli specifici settori dell'economia, non sono previste restrizioni a determinati settori economici. Non potranno tuttavia presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L. 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Non potranno essere concessi contributi alle imprese che siano state destinatarie nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca, ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n.71/2017.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 5.000.000,00.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Sono destinatari del presente bando le imprese, di qualsiasi dimensione che hanno presentato formale istanza al MiPAAFT nell'ambito della procedura per il finanziamento dei contratti di distretto, di cui al Decreto MiPAAFT n. 60690 del 10 agosto 2017, e che sono stati dichiarati, a seguito di istruttoria da parte dei competenti uffici regionali, compatibili con la programmazione regionale, così come indicato al primo punto dell'allegato A della Delibera Giunta Regionale n.200 del 6 marzo 2018.

Sono ammesse aggregazioni (RTI - Reti di imprese) tra proponenti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui sopra.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica sintetizzata nella sezione *glossario*).

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente;
2. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato

esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;

3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto² (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca³ adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001⁴:

² Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

³ Art.23 L.R. n. 71/2017

⁴ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁵;

b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁶ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁷:

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode⁸, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

⁵ Art. 9, comma 2, lettera c), D.lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁶ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁷ Per il sistema UE vedere D.lgs. 12/05/2016, n. 75

⁸ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁹ o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹⁰ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche,¹¹
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹²; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
10. possedere la "dimensione" di MPMI o grande impresa;
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);

⁹ Con riferimento alla estinzione del reato occorre specificare, che questa opera soltanto in presenza della relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda

¹⁰ Art. 25, L.R. n. 71/2017

¹¹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹² D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13. essere in regola con la normativa antimafia¹³;
14. essere impresa attiva, detto requisito dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo, salvo il caso per cui l'attività dell'impresa beneficiaria sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio. In tal caso il requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

15. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata mediante valutazione di:

- a. **Adeguatezza patrimoniale** (compartecipazione al rischio);
- b. **Affidabilità economica** (redditività della gestione caratteristica);
- c. **Affidabilità finanziaria** (capacità di copertura finanziaria del progetto).

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.).

*D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>
D.Lgs. 159/2011*

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il primo fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP-C) > 0,2$$

dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

¹³ D.Lgs. 159/2011

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)

Il secondo indice per valutare l'affidabilità economica delle imprese partecipanti ai bandi è pertanto il seguente:

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(Sn * 0,65) + (Sn-1 * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(CP-C)} > 0,2$$

Dove:

EBITn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

EBITn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

Sn = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

Sn-1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

CP = Costo del progetto presentato

C = Ammontare dell'aiuto pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico esercizio contabile disponibile.

Le imprese che non rispettino la condizione richiesta (EBIT medio ponderato superiore ad un quinto del costo netto del progetto) non possono assumere come soddisfatto il parametro.

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto)

Il terzo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi è il seguente:

$$\frac{(EBITDAn * 0,65 + EBITDAn-1 * 0,35) + F}{(CP-C)} > 0,25$$

Dove:

EBITDAn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

EBITDAn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

F = Eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto CP = Costo del progetto presentato

C = Ammontare dell'incentivo pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti. Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico esercizio contabile disponibile, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

16. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹⁴;
17. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁵;
18. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 9), 13), 14), 15), 16);
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (10%)** del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 17, 18¹⁶) del medesimo paragrafo 2.2.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 15), 16) e 17), in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande¹⁷, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) , mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione.

La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (10%) ai fini dell'erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l'erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁸ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10) 11), 12), 18) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

2.4. Accordo di partenariato.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), Rete-Contratto, Rete-Soggetto, Consorzio, Società consortile.

L'RTI/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;

¹⁴ Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18

¹⁵ Art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

¹⁶ Da controllare tramite Registro Nazionale Aiuti

¹⁷ Art. 14, L.R. n. 71/2017, e D.Lgs. 39/2010

¹⁸ Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana S.p.A.;
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI//Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/Rete-Contratto deve essere trasmesso (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **bandirs2017@pec.sviluppo.toscana.it**, cui seguirà l'inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **bandirs2017@pec.sviluppo.toscana.it**, cui seguirà l'inserimento d'ufficio sul sistema informatico) trasmettono entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso RTI//Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Nel caso dell'aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.

Nel caso RTI//Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa la realizzazione del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale di progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a 150.000 euro e superiore a 2 milioni di euro.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, fino al giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento (si veda più sotto).

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 24 mesi, oltre agli ulteriori 6 di eventuale proroga.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione con possibilità di richiedere una proroga - adeguatamente motivata - in ogni caso non superiore a 6 mesi.

3.4 Spese ammissibili

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i seguenti costi:

- a)** le spese di personale: personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo oggetto di finanziamento o a personale impiegato in attività di produzione;
- b)** costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c)** costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. I costi relativi ai fabbricati sono ammessi nel limite complessivo

massimo del 30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto;

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. I costi di cui al presente punto sono ammessi nel limite complessivo massimo del 50% del costo totale di progetto;

e) spese generali supplementari (fino ad un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale);

f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotto analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto.

Nel caso di micro e piccole imprese, i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto;
- 2) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato.

Si precisa che nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 5% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, il beneficiario ha la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione.²

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 24 mesi. La durata complessiva massima in mesi è riferita alla singola voce di costo (es. spese di personale o spese di locazione) oggetto di rendicontazione e non allo specifico costo compreso all'interno della voce (es. singolo dipendente o singolo contratto di locazione). Nel caso di aggregazioni, le limitazioni sulle spese di natura continuativa sono stabilite a livello di singolo partner.

Non sono ammessi a contributo:

- a) il pagamento dei giustificativi di spesa in contanti o con altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) gli interessi debitorii, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- e) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi;
- f) le spese fatturate tra Partner del medesimo Progetto.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili è lecito un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

Per quanto non disciplinato dal presente bando si rinvia alle "Linee guida per la rendicontazione", che saranno rese disponibili sul sito di Sviluppo Toscana.

3.5 Intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, fino ad una misura massima, espressa in percentuale rispetto alla spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione, variabile a seconda della dimensione di imprese, come da seguente tabella:

| | Intensità aiuto R&S |
|-------------------------|---------------------|
| Micro e Piccola Impresa | 40% |
| Media Impresa | 30% |
| Grande Impresa | 20% |

L'intensità di aiuto di cui sopra verrà incrementata di 5 punti percentuali nel caso di progetti coerenti con la strategia Industria 4.0.

3.6 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Ai sensi della L.R. 28/2008 e ss. mm. ii. il soggetto gestore del presente bando è Sviluppo Toscana S.p.A.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/bandi>.

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente¹⁹ da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, nonché comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/spftware-verifica>).

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, a partire dalle ore **09.00** del giorno **2 settembre 2019** e fino alle ore **17.00** del giorno **31 ottobre 2019**, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Le domande di aiuto presentate fuori termine saranno considerate inammissibili ai sensi del paragrafo 5.4.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandi> ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammessa la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La DOMANDA, da predisporre sul sito del soggetto gestore, dovrà essere redatta in lingua italiana.

¹⁹ A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenuti all'interno del documento "Istruzioni per la presentazione della domanda", di cui all'Allegato S del Bando. Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: **por115@regione.toscana.it** e **bandordr@sviluppo.toscana.it**. Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è **supportobandordr@sviluppo.toscana.it**; sarà, inoltre, attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

4.3 Dichiariazioni e documentazione a corredo della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato PDF, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione e comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario, appartenente all'aggregazione, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti *nei* seguenti paragrafi, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle *indicazioni* previste e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda (All. D).

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

1. Dichiariazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre, partner firmata digitalmente dal legale rappresentante (All. M),

DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. F);

DICHIARAZIONE DI CUMULO per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre, partner firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. G);

DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITÀ A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre partner firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. H);

DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI²⁰ per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. I);

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI E INTERDITTIVI per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre, partner, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. L);

DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA, nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi della l. 161/2017 e ss.mm.ii, per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre, partner firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. N);

2. Dichiariazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera

²⁰Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI

per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto; questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia già costituito in aggregazione. (in questo caso dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa). Sul contenuto dell'atto costitutivo consultare il precedente paragrafo 2.4 (All. E);

DICHIARAZIONE DI CONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per ciascuna impresa, Capofila e, se ricorre, partner, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. O);

3. Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO - PIANO FINANZIARIO - SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI (All. A per la scheda tecnica; il piano finanziario verrà reso disponibile on-line), illustrativi del progetto, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa Capofila in caso di partenariato (v. modello allegato);

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
- b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio e i professionisti: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
- c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

In caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2.2 punto 15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):

- a) in caso di imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro di adeguatezza patrimoniale di cui al punto 15 del paragrafo 2.2 del presente Bando, **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE** (caso I del paragrafo 2.2 punto 15 lettera a);
- b) **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI** (voce a dello stato patrimoniale ex art. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione (caso II del paragrafo 2.2 punto 15 lettera a);

c) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato (in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato);

d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato;

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ di cui al paragrafo 5.5 lettera b) del Bando;

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- soggetti costituiti in forma di raggruppamento, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
- soggetti che si impegnano a costituire un raggruppamento, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando. In caso di mancanza dei documenti indicati per la VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ non verrà attribuito il relativo punteggio.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.4.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura di tipo valutativo.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

- valutazione (v. paragrafo 5.5).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione

- formazione della graduatoria (v. paragrafo 5.6).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire **le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione**

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato S del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) del paragrafo 2.2 del Bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2) 4), 9), 14), 15), 16) del paragrafo 2.2.,

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio, fatta eccezione per la documentazione economica che i proponenti sono tenuti a presentare ai sensi del paragrafo 4.3 (casi b e c), e con controllo puntuale.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 15 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni²¹.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- I)** la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato S del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- II)** la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del Bando;
- III)** l'assenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- IV)** l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 4), 9), 14), 15), 16) di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- V)** rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del Bando e delle percentuali di partecipazione al progetto, in caso di partenariato, da parte di imprese stabilite dal paragrafo 3.4 del bando
- VI)** costo totale del progetto inferiore al minimo previsto dal paragrafo 3.2 del Bando a seguito del taglio, effettuato d'ufficio, relativo a voci di spesa per le quali è stata superata la percentuale massima prevista dal paragrafo 3.4 del Bando.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione.

5.5 Criteri di selezione/valutazione

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione (premialità, priorità e selezione) definiti con delibera di Giunta regionale adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 o di altro atto.

²¹ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

La valutazione di merito sarà effettuata in modalità on line da parte di un nucleo tecnico di Valutazione composto da due o più esperti indipendenti esterni all'Amministrazione regionale. La composizione del Nucleo tecnico, sarà disposta con apposito decreto dirigenziale successivamente alla presentazione delle domande di agevolazione, tenendo conto della quantità delle proposte pervenute nonché della diversità delle tematiche affrontate, in modo da ottimizzare i tempi e la competenza del processo valutativo. La valutazione del Nucleo Tecnico (NT) una volta conclusa e depositata sul portale di Sviluppo Toscana, costituirà parte integrante del fascicolo di progetto e sarà trasmessa da parte di Sviluppo Toscana al Responsabile del procedimento per l'approvazione della graduatoria entro i termini di cui al successivo par.5.6;

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articolano nel modo seguente:

a) Criteri di selezione

Sono previsti i seguenti criteri di selezione e punteggi minimi e massimi ottenibili:

| Criterio di selezione | Parametri di valutazione | Punteggio fase valutativa | Punteggio minimo | Punteggio massimo |
|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1 – Grado di novità del progetto | 1a - rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale, con particolare riferimento al paradigma Industria 4.0 | Fino a 7 | 9 | 15 |
| | 1.b - tipologia di innovazione apportata, con particolare riferimento al paradigma Industria 4.0, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto | Fino a 8 | | |
| 2 – Validità tecnica del progetto | 2.a - Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all'organizzazione | Fino a 10 | 12 | 20 |
| | 2.b - Livello di appropriatezza della proposta progettuale e dei parametri di performance connessi alla proposta, inclusa la loro misurazione | Fino a 10 | | |
| 3 – Validità economica del progetto | 3 - Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere | Fino a 10 | 6 | 10 |

| Criterio di selezione | Parametri di valutazione | Punteggio fase valutativa | Punteggio minimo | Punteggio massimo |
|---|---|---------------------------|------------------|-------------------|
| 4 – Sfruttamento aziendale dei risultati, anche in termini di incremento occupazionale con particolare riferimento ai ricercatori occupati e di aumento della capacità produttiva | 4.a - Prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto. | Fino a 10 | 12 | 20 |
| | 4.b - Ricadute per la salvaguardia e/o per incremento occupazionale e per l'aumento della capacità produttiva | Fino a 10 | | |
| 5 – Competenze coinvolte | 5.a - Esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soggetti proponenti e loro complementarietà | Fino a 6 | 6 | 10 |
| | 5.b - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e attività assegnate nel Piano di Lavoro. | Fino a 4 | | |
| 6 – Sostenibilità economico-finanziaria del progetto | 6.a - Effetti attesi in termini di redditività dall'implementazione del progetto tenuto conto dell'andamento aziendale preesistente e verificata l'attendibilità delle previsioni formulate (sostenibilità economica) | Fino a 20 | 15 | 25 |
| | 6.b - capacità dell'impresa di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa per la parte non direttamente coperta dal contributo pubblico (sostenibilità finanziaria) | Fino a 5 | | |
| Punteggio complessivo | | | 60 | 100 |

Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio. I progetti che conseguiranno il punteggio minimo complessivo indicato saranno compresi, per ciascun bando previsto, nella graduatoria dei progetti finanziabili.

b) Criteri di premialità

A tutte le proposte progettuali che raggiungono il punteggio minimo complessivo previsto, saranno attribuiti punteggi premiali in relazione ai seguenti aspetti:

P1. principio di parità e non discriminazione

Progetti che prevedono l'attribuzione del ruolo di referente scientifico a personale femminile oppure che prevedono il coinvolgimento attivo in favore di personale femminile oppure progetti presentati da almeno un'impresa a partecipazione maggioritaria/titolarità femminile: **1 punto**.

P2. sviluppo sostenibile

imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto : **0,5 punti**

P3. impatto occupazionale

- imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domande lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-20116 : **0,5 punti**

- imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con effetti successivi.

Per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annuie (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione comunitaria di ULA.

Il punteggio premiale per l'incremento occupazionale sarà attribuito sulla base della seguente tabella fino ad un massimo di 12 punti nel caso di raggruppamenti di imprese:

| Dimensione impresa | 1-7 ULA | 8-15 ULA | oltre 15 ULA |
|--------------------|---------|----------|--------------|
| Micro impresa | 4 punti | 5 punti | 5 punti |
| Piccola impresa | 3 punti | 5 punti | 5 punti |
| Media impresa | 2 punti | 4 punti | 5 punti |
| Grande impresa | 1 punti | 3 punti | 5 punti |

Nel caso in cui un'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto nel progetto esecutivo:

- il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell'incremento occupazionale, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento;

- all'impresa che non realizza pienamente l'incremento occupazionale previsto, verrà comunque applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso, per ogni punto di premialità occupazionale decurtato in base alla tabella di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 71/2017 , si stabilisce che l'impresa dovrà mantenere l'incremento occupazionale realizzato per un periodo di almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo, pena la revoca del contributo.

P4. impatto ambientale, sociale, di settore e territorio

- imprese con sede operativa e/o legale nei Comuni classificati come Aree di Crisi di cui alla DGR 199/2015: **1,5 punti per impresa**

- imprese con sede operativa e/o legale nei Comuni classificati come Aree Interne di cui alla DGR 32/2014 e alla DGR 289/2014 e ss.mm.ii (308/2016): **0,5 punti per impresa**.

- imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nei Comuni dell'Amiata di cui alla DGR 469/2016: **0,5 punti per impresa**

- imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nelle aree di crisi industriale non complessa di cui alla DGR 976/2016: **0,5 punti per impresa**

P5. sinergie con altri interventi regionali, nazionali e comunitari

- progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nell’ambito del Programma comunitario Horizon 2020: **3 punti**

- progetti coerenti con la Strategia Industria 4.0, ai sensi della Decisione di Giunta n. 20 dell’11 aprile 2016 e n.1092 dell’8 novembre 2016, **10 punti**

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i punteggi relativi ai singoli criteri di premialità attribuibili individualmente, saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna impresa del raggruppamento fino al massimo previsto per ciascun criterio di premialità.

5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione

Nelle procedure valutative con graduatoria l'attività istruttoria (ammissibilità e valutazione dei progetti) si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande sulla base dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al paragrafo 5.5

Ai sensi della l.r. n. 71/2017²², e considerata la complessità degli interventi e l'entità delle risorse messe a disposizione, la graduatoria è pubblicata entro 120/150 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse :

A) Le domande ammesse sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) Le domande non ammesse sono distinte in:

1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 e dell'istruttoria di valutazione di cui al paragrafo 5.5

2. domande non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

La Regione Toscana, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria su BURT - tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o altra modalità prevista dal bando - provvede tramite il soggetto gestore all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, l'Amministrazione sempre tramite il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Nel presente bando costituisce a tutti gli effetti atto di concessione il provvedimento di approvazione della graduatoria e di scorimento della stessa, adottato dall'Amministrazione (o dal soggetto gestore se autorizzato).

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

²² Art.16, L.R. n. 71/2017

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria o dalla data di comunicazione della concessione, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- Controlli su un campione pari al 10% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 17) e 18);
- Controlli a campione 10% i soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 17) e 18);

Il requisito di cui al **punto 13 (antimafia)** del paragrafo 2.2 è verificato d'ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi a contributo.

In presenza di domande ammesse e non finanziate, al momento della effettiva concessione (anche attraverso lo scorrimento della graduatoria) sarà verificata la sussistenza dei requisiti che devono essere mantenuti ai sensi del paragrafo 6.1 "Obblighi del beneficiario".

Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il **controllo del requisito di dimensione d'impresa** sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito:
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/servizi_consolari/traduzione_legalizzazione_documenti.html. oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente²³, purché asseverate da un revisore legale.

La **decadenza** si verifica in caso di dichiarazioni mendaci e, più in generale, per mancanza dei requisiti alla data di presentazione della domanda, ma accertati successivamente all'approvazione della graduatoria.

Essa verrà formalizzata attraverso un **atto di revoca per inammissibilità**

5.8 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C (o in altra modalità di comunicazione prevista dal bando), alla Regione Toscana/soggetto gestore In questo caso l'amministrazione regionale e/o il soggetto gestore adottano un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione²⁴ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale,

²³ Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

²⁴ Art. 24, L.R. n. 71/2017

nonchè il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.

Qualora il richiedente sia persona fisica che intende costituire impresa, il termine per la rinuncia decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi di ciascun soggetto beneficiario, compreso il Capofila

I

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell'avviso di cui alle premesse, ciascun beneficiario, compreso il Capofila, si impegna a:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato con provvedimento _____, e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, come previsto dal bando (*fermo restando l'investimento minimo*). Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato. Si fa salva la possibilità, da parte di Regione Toscana, di validare il raggiungimento di una soglia inferiore al 70%, alla luce delle risultanze del monitoraggio tecnico che confermino il raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. realizzare il progetto entro 24+6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di concessione dell'aiuto;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di avvio ed il termine finale (come definiti al precedente punto 2), rispettando le prescrizioni contenute nel bando e nelle "Linee guida per la rendicontazione" di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana;
4. fornire la relazione tecnica per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità previste nel bando e nelle "Linee guida per la rendicontazione";
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
6. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di ciascun soggetto Beneficiario, compreso il Capofila, come specificato all'art. ___ del bando;

7. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando e dalle "Linee guida varianti" di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana ;
8. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
9. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
11. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo;
12. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le prescrizioni contenute nel bando e nelle "Linee-guida" di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana ;
13. **mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo**, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a. essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori (DURC);
 - b. essere in regola con la normativa antimafia (*in caso di aiuto superiore ad euro 150.000*);
 - c. Possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; in base a quanto previsto dalla DGR n.22 del 25.06.2018;
 - d. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando:

- condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
- condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

f. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;

g. mantenere i livelli occupazionali toscani per tutta la durata del progetto, pena la revoca del contributo in misura proporzionale alla riduzione dei livelli occupazionali.

In ogni caso si procederà a revoca totale del contributo qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 30%.

La riduzione dei livelli occupazionali sarà determinata dalla differenza tra le ULA presenti in tutte le sedi localizzate sul territorio toscano, definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relative ai 12 mesi interi precedenti la data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e le ULA relative ai 12 mesi interi precedenti la data di avvio del progetto.

Non incidono sui livelli occupazionali:

- dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa ;
- CIG;

- procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.

h. Attivare, ai sensi della DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017), almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione dell'attivazione stessa, per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro. Un ulteriore tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di contributo concessi, fino ad un massimo di 10 tirocinanti e fermi restando i limiti di cui all'art. 86 nonies del DPGR 47/R/2003. Nel caso di raggruppamenti di imprese, tale obbligo grava su almeno uno dei soggetti partecipanti. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il soggetto beneficiario sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso.

Sono esclusi da tale obbligo:

- i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015;
- beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati
- i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

Ai sensi della DGR 72/2016, il beneficiario, a pena di revoca del 10% del contributo, è tenuto a:

- individuare, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato;
- comunicare alla Regione in via preventiva all'erogazione anche di parte del contributo, i dati di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento sul sito regionale Giovanisi secondo modalità tecniche che saranno oggetto di nota applicativa;

Si precisa che i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

i. essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;

l. la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale e per i liberi professionisti deve risultare dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA); (per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda). Per le imprese non in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda,) oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, possedere al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) i seguenti requisiti:

- la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale e per i liberi professionisti deve risultare dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA);
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;

m. essere in regola con le norme in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016;

14. mantenere per tutta la durata del progetto, nonchè per 5/8 anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti di ammissibilità:

- n. per 8 anni, non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
- o. per 5 anni, l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato;
- p. per 8 anni, i requisiti di cui alle precedenti lettere f, i ed l;

15. (per le sole Grandi Imprese) rimborsare il contributo nel caso in cui, entro 10 anni dal pagamento finale, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione. Tale norma non si applica per le operazioni per le quali si verifichi la

cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, secondo quanto previsto dal l'obbligo previsto all'art. 71 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 2.

Il Beneficiario, oltre agli obblighi di cui sopra, è tenuto anche a:

16. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo comunque effettuato dalla Regione e/o dagli enti della Regione incaricati e alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
17. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto e dei partner del Raggruppamento, comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
18. curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, anche dei partner del Raggruppamento ed inviarle alla Regione Toscana secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

Infine, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020) tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del FESR (<http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/obblighi-beneficiari>).

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Adempimenti successivi alla concessione dell'agevolazione

Costituzione del RTIRete-Contratto

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese come stabilito dal paragrafo 2.3, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda, devono:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Rete-Contratto;
- inserire nel sistema informatico, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione, l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione dell'RTIRete-Contratto.

7.2 Modifiche dei progetti e proroga dei termini

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web

In chiusura di progetto può essere ammessa un'ultima modifica del piano finanziario, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione del progetto, nella misura massima del 10%;

In caso di costituzione di RTI/Rete-Contratto, rispetto al piano finanziario approvato sono consentite, in chiusura di progetto, variazioni dei costi totali di competenza di ciascun partner nella misura massima del 10%, motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno.

B) Variazioni della composizione del partenariato

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere

sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 7.4. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi possiedano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, nel caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
- devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI.

C) Proroga

Durante la realizzazione del progetto è possibile per i beneficiari richiedere unaproroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 6 mesi.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta alla valutazione e deve essere inoltrata almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

7.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento.

Ai sensi dell' art. 20 co. 1 della L.R. 71/2017, per periodo di mantenimento si intende n. 8 anni dall'erogazione a saldo dell'agevolazione.

1. Casi in cui la modifica interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modifica interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi (per operazioni che comportano investimenti) il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013.

In caso d'inadempienza non potrà essere disposta la revoca del contributo ma bensì dovrà essere prevista nel bando una sanzione commisurata al contributo pubblico concesso e alla irregolarità commessa (secondo i parametri di cui al Reg. 1303/2013).

7.4 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

7.5 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali). L'operazione è ammisible, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammisible, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013²⁵.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammisible, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

²⁵ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.²⁶

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

L'amministrazione regionale o il soggetto gestore verificano la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.

Ai sensi della L.R. n. 71/2017²⁷ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, in misura pari al 10%, salvo diverse prescrizioni stabilite dal Si.Ge.Co. del POR FESR Toscana 2014-2020.

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese (RTI, Rete-Contratto), i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte, in base ad autonomi procedimenti di erogazione (fatta eccezione per il saldo finale nel caso in cui debba essere valutato il rispetto di vincoli a livello di progetto complessivo).

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12), 13) e 14) di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti

²⁶ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

²⁷ Art. 14, comma 2, L.R. n.71/2017

penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria²⁸

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria²⁹.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgono attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica³⁰.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (All. B) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

²⁸ *Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."*

²⁹ *Art. 8, L.R. n. 71/2017*

³⁰ *D.lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3*

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escusione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.5 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.; entro tale termine deve essere rendicontato il 40% dell'investimento ammesso.

La domanda di pagamento deve essere presentata on line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all’allegato D *spese ammissibili*;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione delle spese per il 40% dell’investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo determinerà, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell’intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 9.3

8.6 Domanda a saldo (obbligatoria)

Il secondo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 24 mesi (più 6 mesi in caso di proroga) decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto.

Entro il suddetto periodo il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell’investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo del contributo residuo spettante.

La domanda deve essere presentata on line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell’Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.7;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione finale delle spese per il 60% dell’investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica finale determinerà, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell’intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 9.3

8.7 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'accordo integrativo (ove ricorre) e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.8 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **10 gg**. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.³¹ dal ricevimento.

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della deliberazione di assegnazione;
- mancata realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 6.1 co. 1 del presente bando;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;

³¹ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione.

Nel caso di partenariati la revoca totale dell'agevolazione al capofila comporta la revoca totale dell'agevolazione a tutti i componenti del partenariato.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando.³² In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

L'Amministrazione regionale o il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana o al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana o il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

³² Art. 22, L n. 71/2017

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione³³ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale³⁴.

1. Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfettario dei costi, è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o di un Consorzio, o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfettario dei costi, costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza:

- a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.;
- b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto.

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

³³ Art. 24, L.R. n. 71/2017

³⁴ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016

Con riferimento all'informativa si rinvia all'allegato Q "DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR)", parte integrante e sostanziale del presente bando

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso³⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: **bandordr@sviluppo.toscana.it**

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

³⁵ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 N. 1268/2012, RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE/EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE

REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria1/2013

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

L.R. 27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla I.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies, Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

ALLEGATI AL BANDO

- A) Scheda tecnica di progetto**
- B) Schema di Fideiussione**
- C) Definizioni**
- D) Schema di domanda**
- E) Schema di dichiarazione d'intenti alla costituzione del RTI/Rete-contratto**
- F) Modello dichiarazione intestazioni fiduciarie**
- G) Modello dichiarazione cumulo**
- H) Modello dichiarazione precedenti penali, illeciti amm.vi e capacità a contrarre**
- I) Modello dichiarazione carichi pendenti**
- L) Modello dichiarazione assenza atti sospensivi o interdittivi**
- M) Modello dichiarazione dimensione aziendale**
- N) Modello dichiarazioni ai fini dell'informazione antimafia**
- O) Dichiarazione relativa al trattamento dei dati**
- P) Glossario**
- Q) Strategia di ricerca e innovazione per la Smart Specialisation in Toscana**
- R) Tabella delle primalità**
- S) Modalità di presentazione delle domande**

A) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO**AVVERTENZA AI FINI DELLA COMPILAZIONE:**

La presente scheda e' strutturata per progetti presentati anche da raggruppamenti di imprese. Nel caso di progetto presentato da una singola impresa, la compilazione deve trascurare tutte quelle parti chiaramente riferite ai partenariati.

Sezione 1: Anagrafica del progetto**Titolo:****Acronimo:****Durata**

Mesi

Data prevista per l'avvio

mm/aa

Coerenza con la Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione intelligente (obbligatoria)¹

- Priorità tecnologica**
- Roadmap della priorità tecnologica**
- Ambito Applicativo**
- Roadmap di sviluppo e applicazione**

Parole-chiave del progetto:**Sintesi del progetto (max 3000 caratteri)**

N.B.: Con la sottoscrizione del presente documento il soggetto beneficiario/capofila autorizza la Regione Toscana a pubblicare la presente sintesi

**Sezione 2: Partecipanti al progetto
(da compilare per ciascun soggetto coinvolto nel progetto)**

1 Per individuare priorità tecnologiche, ambiti applicativi e relative roadmap vedere apposito allegato al bando denominato *Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana (All. Q)*.

Numero dei partecipanti

Assegnare a ciascun partecipante un numero. Il soggetto capofila è sempre il numero 1. In caso di progetti presentati da una sola impresa non deve essere assegnato alcun numero.

Denominazione²**Indirizzo**

indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Locale

Ubicazione del progetto

Indicare l'indirizzo della sede operativa in cui sarà realizzato il progetto

Proponente

Grande Impresa

Media impresa

Piccola impresa

Micro impresa

Responsabile tecnico/scientifico di progetto³

Indicare il nome e cognome del responsabile scientifico del progetto per il soggetto partecipante. Indicare i suoi riferimenti (telefono fisso e cellulare, fax, e-mail).

2 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale.

3 Inserire CV del referente scientifico contestualizzato all'ambito di progetto, utile ai fini della valutazione del progetto medesimo.

Sezione 3: Descrizione del progetto**Idea alla base del progetto****Stato dell'arte**

inserire una dettagliata analisi dello stato dell'arte, almeno a livello nazionale.

Descrizione delle conoscenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse e dell'eventuale avanzamento tecnologico della proposta progettuale rispetto allo stadio di sviluppo raggiunto dalle capacità tecniche relative a prodotti e processi contenute nel Progetto proposto).

Obiettivo del progetto: realizzare un'innovazione finalizzata a

- mantenimento e consolidamento del ruolo dell'impresa nel mercato;
- sviluppo di nuove opportunità di mercato;
- incremento di produttività;
- altro (descrivere).....

Obiettivo del progetto

Devono emergere i benefici del Progetto attraverso l'individuazione di obiettivi chiari e misurabili evidenziando eventualmente la coerenza con la Strategia Industria 4.0, ai sensi della Decisione di Giunta n. 20 dell'11 aprile 2016 e n.1092 dell'8 novembre 2016.

Prospettive di mercato

illustrare i termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto.

Sfruttamento aziendale dei risultati

Indicare in modo quantitativo cosa ci si aspetta dopo uno/due anni dalla conclusione del progetto, anche in termini di incremento occupazionale (con particolare riferimento ai ricercatori occupati) e di aumento della capacità produttiva. Quali sono le prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto, anche con riferimento ad Industria 4.0.

Esperienze e competenze del gruppo di lavoro in relazione alle attività progettuali⁴**Sostenibilità economico-finanziaria**

Effetti attesi in termini di redditività dall'implementazione del progetto, possibilmente in termini quantitativi, tenuto conto dell'andamento aziendale preesistente e verificata l'attendibilità delle previsioni formulate. Evidenziare, altresì, come far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa per la parte non direttamente coperta dal contributo pubblico.

4 Inserire i CCVV dei Componenti del Gruppo di Lavoro e il profilo dell'azienda contestualizzati all'ambito di progetto, utili ai fini della valutazione del progetto medesimo.

Obiettivi operativi

Individuare fino a un massimo di 5 obiettivi operativi indicando, in caso di raggruppamenti, i partner coinvolti.

Occorre mettere in rilievo cosa fa ciascuna impresa/partner e, in caso di raggruppamenti, come interagisce con gli altri per lo sviluppo delle attività in ciascun singolo obiettivo operativo.

Per ogni obiettivo operativo occorre prevedere una "Gestione del rischio" al fine di definire cosa accade se non si riesce a conseguire l'obiettivo prefissato e come è possibile gestire il problema.

Output dell'Obiettivo operativo e loro verifica: deliverable⁵ e milestones⁶

Occorre illustrare quali sono i risultati quantitativi attesi, mettendo in evidenza criteri oggettivi di verifica e misurabilità; aggettivi qualitativi o definizioni indeterminate non possono essere accettati.

Illustrare i risultati attesi nel corso del singolo obiettivo operativo, precisando specifici deliverable e milestone per l'attuazione del progetto.

I milestone e i deliverable devono essere evidenziati in uno specifico diagramma GANTT da redigersi secondo il modello presente sulla piattaforma.

Strumenti/attrezzature

Definire quali sono gli strumenti e le attrezzature che si intendono utilizzare per la realizzazione delle attività

Risorse umane

Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi uomo) necessari alla realizzazione delle attività.

Subcontratti

Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Tempistica:

Indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'Obiettivo Operativo. Su come si colloca temporalmente l'obiettivo operativo nel contesto del progetto, fare riferimento unicamente al cronoprogramma riportato successivamente.

Costo totale dell'obiettivo

Indicare il costo complessivo dell'Obiettivo Operativo

E' possibile inserire grafici, tavelle o disegni esplicativi

5 Milestone: risultati di progetto misurabili e verificabili

6 Deliverable: punti di verifica dei risultati di progetto

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Partner 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Partner 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Partner n- mo | | | | | | | | | | | | | | |

In caso di raggruppamenti, per ciascun obiettivo operativo esplicitare quali Partner intervengono ed indicare i tempi di attuazione di ciascuno in mesi.

Sezione 5: Elementi per la valutazione del progetto⁷

CRITERI DI SELEZIONE

1. Grado di novità del progetto

1.a -. rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale, anche con riferimento ad Industria 4.0.

1.b - tipologia di innovazione apportata, con particolare riferimento al paradigma Industria 4.0, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto.

.....

2. Validità tecnica

2.a- Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all'organizzazione

2.b - Livello di appropriatezza della proposta progettuale di miglioramento e dei parametri di performance connessi alla proposta, inclusa la loro misurazione

.....

3. Validità economica

- Pertinenza e congruità delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere

.....

4. Sfruttamento aziendale

4.a -Prospettive di mercato derivanti dal miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti, derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto;

4.b Ricadute per la salvaguardia e/o per incremento occupazionale e per l'aumento della capacità produttiva.

7 Nota per la compilazione della Sezione 5 della Scheda:

Per quanto riguarda i criteri da 1 a 6 il proponente ha la facoltà, ma non l'obbligo di compilare le sezioni. La compilazione dei punti è utile al fine di evidenziare e dare particolare rilievo ad elementi già descritti nelle precedenti schede del progetto, ma che si ritengono particolarmente importanti per l'attribuzione del punteggio in relazione allo specifico criterio.

Per quanto riguarda i criteri da P.1 a P.5 il proponente ha l'onere di compilare quelle sezioni nelle quali aspira ad ottenere il punteggio di premialità, dando evidenza, in particolare, agli elementi oggettivi che danno diritto a punteggio.

5. Competenze coinvolte

5.a- Esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soggetti proponenti e loro complementarietà;

.....

5.b - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro.

.....

6. Sostenibilità economico-finanziaria

6.a - Effetti attesi in termini di redditività dall'implementazione del progetto tenuto conto dell'andamento aziendale preesistente e verificata l'attendibilità delle previsioni formulate (sostenibilità economica)

.....

6.b - capacità dell'impresa di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa per la parte non direttamente coperta dal contributo pubblico (sostenibilità finanziaria)

.....

CRITERI DI PREMIALITÀ**P1. principio di parità e non discriminazione**

Progetti che prevedono l'attribuzione del ruolo di referente scientifico a personale femminile oppure che prevedono il coinvolgimento attivo in favore di personale femminile oppure progetti presentati da almeno un'impresa a partecipazione maggioritaria/titolarità femminile: **1 punto.**

- SI

Descrivere e inserire i documenti previsti dalla tabella delle premialità per la specifica premialità richiesta

UPLOAD DOCUMENTI

- NO

P2. sviluppo sostenibile

imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto : **0,5 punti**

- SI

Descrivere e inserire i documenti previsti dalla tabella delle premialità per la specifica premialità richiesta

UPLOAD DOCUMENTI

- NO

P3. impatto occupazionale

- imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domande lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-20116 : **0,5 punti**

- SI

Descrivere e inserire i documenti previsti dalla tabella delle premialità per la specifica premialità richiesta

UPLOAD DOCUMENTI

- NO

- imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con effetti successivi.

Per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione comunitaria di ULA.

Il punteggio premiale per l'incremento occupazionale sarà attribuito sulla base della seguente tabella fino ad un massimo di 12 punti nel caso di raggruppamenti di imprese:

| Dimensione impresa | 1-7 ULA | 8-15 ULA | oltre 15 ULA |
|--------------------|---------|----------|--------------|
| Micro impresa | 4 punti | 5 punti | 5 punti |
| Piccola impresa | 3 punti | 5 punti | 5 punti |
| Media impresa | 2 punti | 4 punti | 5 punti |
| Grande impresa | 1 punti | 3 punti | 5 punti |

Nel caso in cui un'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto nel progetto esecutivo:

- il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell'incremento occupazionale, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento;

- all'impresa che non realizza pienamente l'incremento occupazionale previsto, verrà comunque applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso, per ogni punto di premialità occupazionale decurtato in base alla tabella di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 71/2017 , si stabilisce che l'impresa dovrà mantenere l'incremento occupazionale realizzato per un periodo di almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo, pena la revoca del contributo.

P4. impatto ambientale, sociale, di settore e territorio

- imprese con sede operativa e/o legale nei Comuni classificati come Aree di Crisi di cui alla DGR 199/2015: **1,5 punti per impresa**

- SI
- NO

- imprese con sede operativa e/o legale nei Comuni classificati come Aree Interne di cui alla DGR 32/2014 e alla DGR 289/2014 e ss.mm.ii (308/2016): **0,5 punti per impresa**.

- SI
- NO

- imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nei Comuni dell'Amiata di cui alla DGR 469/2016: **0,5 punti per impresa**.

- SI
- NO

- imprese con sede operativa di svolgimento del progetto nelle aree di crisi industriale non complessa di cui alla DGR 976/2016: **0,5 punti per impresa**

- SI
- NO

P5. sinergie con altri interventi regionali, nazionali e comunitari

- progetti che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" nell'ambito del Programma comunitario Horizon 2020: **3 punti**

- SI

Descrivere e inserire i documenti previsti dalla tabella delle premialità per la specifica premialità richiesta

UPLOAD DOCUMENTI

- NO

- progetti coerenti con la Strategia Industria 4.0, ai sensi della Decisione di Giunta n. 20 dell'11 aprile 2016 e n.1092 dell'8 novembre 2016, **10 punti**

- SI

Selezionare la categoria della roadmap di Industria 4.0 (MANTENERE LA LISTA DELLE CATEGORIE GIA' PRESENTI NEL PRECEDENTE BANDO)

- NO

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i punteggi relativi ai singoli criteri di premialità attribuibili individualmente, saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna impresa del raggruppamento fino al massimo previsto per ciascun criterio di premialità.

B) SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Commissione Europea con la decisione ha approvato il Programma nella Regione Toscana per
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha preso atto della decisione della Commissione Europea
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione ha approvato
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ha approvato le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando e/o dal Decreto Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel Bando (ovvero decreto), nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;
- il Decreto Dirigenziale prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- il Bando e/o il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario del seguente aiuto..... di cui pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dal Bando emanato con decreto dirigenziale n... del ha richiesto a (in qualità di soggetto gestore) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....);
- ai sensi del l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB per un importo complessivo di Euro (.....), pari al% dell'aiuto rimborsabile concesso, oltre interessi e spese di recupero;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso:

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta..... (in seguito denominata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale

in via iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:..... nato a il nato a il nella loro rispettiva qualità di casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata "**Ente garantito**"), fino alla concorrenza dell'importo di Euro corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dal Responsabile del Procedimento o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto 6 (sei) mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell'Ente garantito. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante provvedimento formale che sarà trasmesso da

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della

richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte diin nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi,

[il redattore potrà inserire una delle seguenti opzioni]

A) la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

Oppure

B) la "Società" corrisponderà un importo pari al% dell'importo dell'anticipo al fine di garantire la copertura degli interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) e della maggiorazione di 3,5 punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed esecutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo

13 agosto 2010, n. 141:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141⁸, ai sensi della iscrizione/autorizzazione n..... del

⁸ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'Albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Controversie

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze; la legge applicabile è quella italiana e la lingua unicamente l’italiano.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

La “società” in relazione agli atti connessi alla presente garanzia polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, elegge domicilio presso la propria sede in sede legale in Italia sita in

o (per società aventi sede legale all'estero) presso la propria rappresentanza generale in Italia sita in o presso la propria sede operativa in Italia, sita in.....

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel

termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 1 (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)
- Art. 7 (Controversie)

Contraente

Società

(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o – se prestata da società avente sede legale in Italia - scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

C) DEFINIZIONI

Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE

Riferimenti normativi:

- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06-12-2005 recante modifica al Decreto 8 agosto 2000 n. 593 "Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Impresa (art.1⁹) Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

PMI. Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale (art.2).

Microimpresa. E' definita micro l'impresa che:

- ha meno di 10 occupati
- ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Piccola impresa. E' definita piccola l'impresa che:

- a)** ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone
- b)** ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa. E' definita media l'impresa che:

- ha meno di 250 occupati
- ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Il criterio degli effettivi (art. 5)

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
- i proprietari-gestori;

9 I numeri degli articoli si riferiscono all'allegato alla raccomandazione CE n. 361/2003 del 6 maggio 2003

- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.

I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio (art.4)

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari (art.4)

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione¹⁰. Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

Impresa autonoma (art.3). Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

¹⁰ per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689 e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Determinazione dei dati (art.6) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

Impresa associata (art.3). Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma

Determinazione dei dati (art. 6). Per determinare l'ammissibilità alla condizione di PMI, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D.

TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

Impresa collegata (art. 3) Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6). Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati, l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese
 TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

Il caso degli organismi pubblici (art. 3.4)

Nel caso specifico di rapporti con entità pubbliche, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che si tratti di uno degli investitori elencati alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma.. Il motivo di questa disposizione è che la proprietà pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario, sulle altre finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici. Questa regola non si applica agli investitori elencati nel capoverso precedente, quali le università o le autorità locali autonome, che sono considerati organismi pubblici dalla legislazione nazionale. Tali organismi possono detenere una partecipazione pari o superiore al 25%, ma non superiore al 50%, di un'impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce **"impresa in difficoltà"** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle

riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Nozione di RICERCA E SVILUPPO

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Prototipo : per la ricerca industriale il prototipo è un prototipo di laboratorio, da provare su singoli banchi dedicati a singole prove specifiche o da montare in una attrezzatura di laboratorio del tipo *Hardware in the loop*, ossia una attrezzatura che simula solo attraverso calcolatori adeguatamente programmati processi reali di sistemi non impiegabili in laboratorio (ad esempio una intera linea di produzione, un'automobile, una nave, ecc.). Esempi tipici di banchi sperimentali del tipo *Hardware in the loop* sono i banchi dove si prova un singolo componente di un'automobile, il cui comportamento si cerca di prevedere simulandola con dei calcolatori. In ogni caso, per una varietà di fattori (prestazioni e/o scala ridotta, uso di materiali inappropriati, insufficiente potenza applicata, ecc.) il prototipo di laboratorio non potrà essere applicato per prove in campo sul sistema reale. Per lo sviluppo sperimentale il prototipo è un prototipo in scala reale, con le prestazioni vere, da provare in condizioni pienamente operative nel sistema su cui si pensa che debba essere applicato.

Nozione di ORGANISMO DI RICERCA – solo come subfornitori e non come partner di progetto

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

Nozione di RETE

Rete-Soggetto: rete dotata di fondo patrimoniale comune che ha acquisito autonoma soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede; la rete di imprese, per effetto dell'iscrizione *de qua*, diviene un nuovo soggetto di diritto (*rete-soggetto*) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. La *rete-soggetto*, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili.

Rete-Contratto: rete di imprese che non ha acquisito autonoma soggettività giuridica; l'assenza di un'autonoma soggettività giuridica e, conseguentemente, fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Nella *rete-contratto* la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti e, in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l'organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.

Nozione di IMPRESA A TITOLARITA' FEMMINILE

Impresa a titolarità femminile: impresa in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

D) DOMANDA

(La dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa, Capofila o partner di progetto e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)

Il/la _____ sottoscritto/a
 nato/a a _____ il _____
 nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa

 avente _____ sede _____ legale _____ in _____
 Via _____

 CAP _____ Provincia _____ ATECO _____ sede _____ legale _____ (se
 previsto) _____
 CF _____ P. IVA _____
 unità _____ locale _____ di _____ svolgimento _____ del _____ progetto
 in _____ Via _____

 CAP _____ Provincia _____ ATECO _____ unità _____ locale _____ di _____ svolgimento _____ del _____ progetto (se
 previsto) _____
 Telefono _____ fax _____
 e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

- la concessione del contributo a valere sul Bando *Ricerca e Sviluppo del Distretto Rurale Toscana del Sud*, mediante la presentazione del seguente progetto dal titolo: _____ , Acronimo (_____)

E (ove previsto dal bando)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,

DICHIARA

- di essere
 - a) un'impresa che rientra nella seguente dimensione

- micro
- piccola
- media
- grande

e che l'impresa

- è regolarmente iscritta alla CCIAA territorialmente competente; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/a saldo
 - SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
 - NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda (UPLOAD OBBLIGATORIO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO)
Dichiarazione di impegno relativa all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA competente.
- ha sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (SAL)/a saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa
 - SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
 - NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda (UPLOAD OBBLIGATORIO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO)
Dichiarazione di impegno al possesso del requisito della sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale
- non si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non è stata oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);

c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;

d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);

e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);

f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;

g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;

h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

- rispetta le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non è stata oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;

- è in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";

- possiede la "dimensione" di MPMI o grande impresa;

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagnie societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;

- è attiva/o già al momento della presentazione della domanda

SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda

NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda (UPLOAD OBBLIGATORIO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO)

Dichiarazione di impegno al possesso del requisito di impresa attiva

- possiede la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata mediante valutazione di:

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare il primo requisito (a.) e almeno uno fra il secondo e il terzo (b., c.).

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il primo fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP - C) > 0,2$$

$$PN =$$

$$CP =$$

$$C =$$

Si veda il punto 15 del paragrafo 2.2 del Bando per il dettaglio relativo al significato delle singole voci e ai documenti che devono essere presentati in relazione al requisito

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica)

Il secondo indice per valutare l'affidabilità economica delle imprese partecipanti ai bandi è il seguente:

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(Sn * 0,65) + (Sn-1 * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(CP - C)} > 0,2$$

$$EBITn =$$

$$EBITn-1 =$$

$$Sn =$$

$$Sn-1 =$$

$$CP =$$

$$C =$$

Si veda il punto 15 del paragrafo 2.2 del Bando per il dettaglio relativo al significato delle singole voci e ai documenti che devono essere presentati in relazione al requisito

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto)

Il terzo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi è il seguente:

$$\frac{(EBITDAn * 0,65) + (EBITDAn-1 * 0,35) + F}{(CP - C)} > 0,25$$

$$EBITDAn =$$

EBITDAn-1 =

F =

CP =

C =

Si veda il punto 15 del paragrafo 2.2 del Bando per il dettaglio relativo al significato delle singole voci e ai documenti che devono essere presentati in relazione al requisito

- non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹¹;
- non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹²;
- rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
- conosce e applica le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano il POR FESR 2014-2020 e si impegna a adempire al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento

Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il sottoscritto/a _____ dichiara, inoltre, di trovarsi nella posizione di cui all'art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Dichiara altresì

(per le imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con effetti successivi: per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione comunitaria di ULA.

- ULA, presenti nella sede del progetto al momento della presentazione della domanda; N....
- ULA aggiuntive durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto: N....

Firma digitale

¹¹ Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18

¹² Art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

E) DICHIARAZIONE D'INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'RTI Rete-Contratto

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna RTI/Rete-Contratto costituenda e sottoscritta dal legale rappresentante del Capofila e di tutti i soggetti beneficiari, indicati al paragrafo 2.1 del bando, sottoscritta digitalmente dai relativi legali rappresentanti secondo le modalità indicate all'interno dell'allegato relativo alle modalità di presentazione della domanda)

I sottoscritti:

(INDICARE NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CAPOFILA) _____ nato _____ a _____ il _____ residente in _____ Indirizzo _____

n. _____

Prov _____ Codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante del _____ mandatario/a dell'RTI/ATS/Rete-Contratto intenzionale composta da (INDICARE TUTTE LE DENOMINAZIONI DEI PARTNER DEL PROGETTO) _____, _____, _____, _____, _____, amente sede legale in _____

(INDICARE NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PARTNER) _____ nato _____ a _____ il _____ residente in _____ Indirizzo _____ n. _____ Prov _____ Codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante del _____ amente sede legale in _____

(INDICARE NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PARTNER) _____ nato _____ a _____ il _____ residente in _____ Indirizzo _____ n. _____ Prov _____ Codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante del _____ amente sede legale in _____

(ripetere per ciascun soggetto beneficiario facente parte dell'aggregazione)

PREMESSO

- che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. _____ del _____ il bando xxx;
- che il suddetto bando disciplina l'accesso ai finanziamenti da parte dei beneficiari toscani;
- che per la realizzazione di un'aggregazione, tutti i soggetti beneficiari toscani componenti della stessa, sottoscrivono e allegano una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea di Imprese - ATI RTI - Rete-Contratto.

SI IMPEGNANO

- a costituirsi in RTI/Rete-Contratto entro la data prevista dal bando di cui al decreto n. _____/____ e volto all'attuazione delle attività agevolate;
- a indicare quale futuro Capofila dell'RTI/Rete-Contratto (INDICARE DENOMINAZIONE SOGGETTO CAPOFILA) _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto,

DICHIARANO

- che la suddivisione tra i componenti l'RTI/ Rete-Contratto avverrà secondo la seguente ripartizione:

| Soggetto | Investimento | Ruolo nel progetto (indicare Attività) |
|-----------------|---------------------|---|
| | euro | % |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(Compilare in relazione a ciascun soggetto beneficiario facente parte dell'aggregazione)

La dichiarazione è presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/00.

_____, il _____

Firme digitali

F) MODELLO DICHIARAZIONE INTESTAZIONE FIDUCIARIA**Dichiarazione composizione societaria**

Il/La sottoscritt_ _____ nat_a _____ il
 _____ residente in _____ in
 Via _____ in _____ qualità
 di _____ della Ditta:
 con sede in _____
 Via _____ (p.
 I.V.A. _____
 C.F. _____)

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- l'esistenza / l'inesistenza (cancellare l'ipotesi che non interessa) di intestazioni fiduciarie dirette comunque assunte, di azioni o quote delle società

- che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

| N. | SOCIO | SEDE E/O COMUNE DI RESIDENZA | QUOTA % |
|----|-------|------------------------------|---------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

LUOGO E DATA _____

IL DICHIARANTE

_____ Firma digitale

|

G) DICHIARAZIONE CUMULO

L'impresa richiedente DICHIARA:

- di non avere ricevuto altri "Aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento;
- di avere ricevuto altri "Aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "De Minimis" o fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa. Si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando:

| Ente concedente | Fonte di finanziamento | Provvedimento di concessione | Importo concesso | Descrizione costi finanziati | Importo costi finanziati |
|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

H) MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI¹³ E DEGLI ILLICITI AMMINISTRATIVI E CAPACITÀ A CONTRARRE¹⁴

Io sottoscritto/a
legale rappresentante
dell'impresa
con sede in, via
....., n., P.I./C.F.

nato/a a con residenza in

via C.A.P. Provincia

Stato.....

In relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è

richiesta)

.....

.....

valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla

valendomi della disposizione di cui all'articolo 10 (su un altro 31) del testo della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole della sanzioni

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 443/2000 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e delle conseguenze disciplinari previste dall'art. 75 del medesimo T.U.

previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo I.U.

in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

DICHIARO

1. SEZIONE A) PRECEDENTI PENALI

che nei confronti del sottoscritto **nei cinque anni antecedenti** alla data di pubblicazione del bando:

- non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti **reati** (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ex D. Lgs. n. 74/2000), in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D. Lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei

13 Secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti (UE o extra UE).

14 D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

seguenti reati in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 e ss. mm. e ii.:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);

non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia previdenziale:

- omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D. L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);
- omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice di Procedura Penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi)

.....
.....
.....
.....

(per il cittadino UE o extra UE) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi) di cui si allega documentazione ¹⁵

.....
.....
.....

Nel caso di estinzione del reato occorre riportare di seguito la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale

.....
.....

2. SEZIONE B) CAPACITA' A CONTRARRE E ILLICITI AMMINISTRATIVI

che il sottoscritto e la persona giuridica che rappresenta:

possiede capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

¹⁵ Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.

non è destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

(barrare la casella o le caselle pertinenti)

Firma digitale

I) MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI¹⁶*(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)*

Il sottoscritto/a nato/a....., il....., C.F....., con residenza in.....
 Via..... C.A.P..... Provincia..... Stato.....
 in qualità di legale rappresentante
 dell'impresa..... con sede legale
 in, via, n....
 ... P.I./C.F.....
 in relazione alla domanda CUP ammessa a finanziamento a valere sul
 Bando con il D.D. n..... del di approvazione della relativa
 graduatoria, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della
 normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole
 delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del
 medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di
 atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale
 responsabilità,

DICHIARA

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016,
 che, nei confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di erogazione a
 titolo di relativa al progetto sopra identificato,

(barrare la casella o le caselle pertinenti)

1. non sono pendenti procedimenti penali in relazione alle fattispecie di reato di
 seguito riportate:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
 tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.
 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
 (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a
 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo
 tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981),

2. non sono state pronunciate sentenze di condanna non ancora definitive per
 le medesime fattispecie di reato sopra indicate;

3. sono pendenti procedimenti penali (nelle more della definizione degli stessi) in
 relazione alle fattispecie di reato di seguito riportate:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
 tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.
 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.
 81/2008);

16 Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), (allegare informativa di avvio di procedimento penale a carico del legale rappresentante dell'impresa ed ogni altra documentazione utile ad individuare correttamente la fattispecie);

4. sono state pronunciate sentenze di condanna ancora non definitive in relazione alle fattispecie di reato di seguito riportate:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

(allegare sentenza ancora non definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentante dell'impresa).

N.B. Nei casi di cui ai punti 3. e 4. della presente dichiarazione il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti e/o le sentenze ancora non definitive; detto requisito sarà verificato ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

INSERIRE CAMPO NOTE

Firma digitale

L) DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI O INTERDITTIVI

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il/la sottoscritto/a.....Legale
rappresentante dell'impresa.....con sede in
.....,via.....,n..... P.I. /
C.F.....
nato/a.....il.....
.....residente in.....
viain relazione a (specificare il bando per
cui la dichiarazione è richiesta)

.....
..... pienamente consapevole che in
caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di
legale rappresentante dell'impresa con sede in, via,
n. P.I. / C.F. ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione,

DICHIARA

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

....., il

Il legale rappresentante dell'impresa

Firma digitale

.....

**M) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA
DIMENSIONE AZIENDALE**

(il modulo deve essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante al progetto)

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____ nella sua
qualità di

legale rappresentante dell'impresa

_____ Via _____ CAP _____ Provincia _____

CF _____ P. IVA _____

recapito telefonico _____ fax _____ e-mail

D I C H I A R A

di rientrare nella dimensione d'impresa:

piccola

media

grande

sulla base dei dati riportati nelle schede indicate (*barrare le caselle che interessano*):

- 7 *Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa*
- 8 *Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate*
- 9 *Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate*
- 10 *Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata*
- 11 *Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1*
- 12 *Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2*
- 13 *Scheda 5A Scheda di collegamento*

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barcare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

| | | | |
|--|--|-------------------|---|
| | | Impresa autonoma | In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1) |
| | | Impresa associata | In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5 |
| | | Impresa collegata | |

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento ⁽¹⁾:

| Occupati (ULA) | Fatturato (*) | Totale di bilancio (*) |
|----------------|---------------|------------------------|
| | | |

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

- micro impresa
- piccola impresa
- media impresa

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

| Periodo di riferimento ⁽¹⁾ : | | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Occupati (ULA) | Fatturato ^(*) | Totale di bilancio ^(*) |
| 1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4] | | | |
| 2. Dati ⁽²⁾ di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale | | | |
| 3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A della Scheda 5] | | | |
| Totale | | | |

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

⁽¹⁾ I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCiate

Tabella riepilogativa

| Impresa associata (indicare denominazione) | Occupati (ULA) | Fatturato (*) | Totale di bilancio (*) |
|--|----------------|---------------|------------------------|
| 1) | | | |
| 2) | | | |
| 3) | | | |
| 4) | | | |
| 5) | | | |
| 6) | | | |
| 7) | | | |
| 8) | | | |
| 9) | | | |
| 10) | | | |
| ...) | | | |
| Totale | | | |
| | | | |

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

(¹) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

| Periodo di riferimento ⁽¹⁾ : | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Occupati (ULA) | Fatturato ^(*) | Totale di bilancio ^(*) |
| 1. Dati lordi | | | |
| 2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata | | | |
| 3. Dati lordi totali | | | |

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione⁽²⁾ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%.

Indicare anche la percentuale di partecipazione ⁽²⁾ detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale ⁽³⁾ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

| Percentuale: . . .% | Occupati (ULA) | Fatturato ^(*) | Totale di bilancio ^(*) |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Risultati proporzionali | | | |

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

....., lì

.....

(timbro e
firma)

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei

redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(²) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

(³) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

| | Occupati (ULA) (*) | Fatturato (**) | Totale di bilancio (**) |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Totali | | | |

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

| Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento | | |
|--|-----------------------------|--|
| Impresa collegata (denominazione) | Indirizzo della sede legale | N. di iscrizione al Registro delle imprese |
| A. | | |
| B. | | |
| C. | | |
| D. | | |
| E. | | |

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

**Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2**

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

| Impresa (denominazione) | Occupati (ULA) | Fatturato (*) | Totale di bilancio (*) |
|----------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| Totale | | | |

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

**Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO**

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

| Periodo di riferimento ⁽¹⁾ : | | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Occupati (ULA) | Fatturato ^(*) | Totale di bilancio ^(*) |
| Totale | | | |

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati ⁽²⁾. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

N) DICHIARAZIONI AI FINI INFORMAZIONE ANTIMAFIA**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (nome e cognome)

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____
n.
in qualità
di _____
della società/OR avente natura privata _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

| NOME E COGNOME | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | RESIDENZA cap - indirizzo | CODICE FISCALE |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante(*)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__
nat__ a

residente a

via

il

nella sua qualità di
Impresa

della

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:

| |
|--|
| |
|--|

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
|---------|------|----------------------|--------|
| | | | |

RESPONSABILI TECNICI*:

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
|---------|------|----------------------|--------|
| | | | |

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

| |
|--|
| |
|--|

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

[redacted], lì [redacted]

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma digitale

O) DICHIARAZIONE DI CONSENTO AI SENSI ART. 13 REG (UE) 2016/679 (GDPR)

Informativa ai sensi dell'art. 13 reg. UE 2016/679 (vedi par. 10.1 del Bando)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), e ss.mm.ii., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il suddetto regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

In osservanza dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si forniscono le prescritte informazioni in ordine al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento

Sviluppo Toscana S.p.A. è il titolare del trattamento. Dati di contatto: Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze (FI) – legal@pec.sviluppo.toscana.it.

Co-titolare del trattamento

Co-titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale, piazza Duomo 10, 50129 Firenze.

Responsabile della protezione dei dati

DPO è il Dott. Giancarlo Galardi, individuato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta del n. 325 del 03/04/2018 e nominato con Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04/05/2018 - e.mail: dpo@regione.toscana.it

Finalità del Trattamento

Il Trattamento è finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente procedimento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la mancata assegnazione del contributo; Il trattamento dei dati personali, effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali raccolta; registrazione e organizzazione dei dati; consultazione, utilizzo, elaborazione e interconnessione dei dati; conservazione e modifica; blocco, cancellazione e distruzione dati.

Trasferimento dati verso terzi

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii;

Periodo e modalità di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni.

Diritti degli interessati

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del reg (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del reg (UE) 2016/679, presa visione della suindicata informativa,

Il/la sottoscritto/a..... nato/a..... a..... il.....residente..... In.....via.....
..... e n. Test Presentatore Comune AG Provincia 54100 nella sua qualità di legale
rappresentante del soggetto avente sede legale in Via e N. Comune Provincia Codice
Fiscale P.IVA Forma Giuridica 202500 Telefono Fax e-mail PEC iscritta al registro imprese al
n. data presso la C.C.I.A.A. di data iscrizione R.E.A. provincia iscrizione R.E.A. costituita in
data esercente l'attività di dal codice ISTAT Ateco 2007

AUTORIZZA

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione
alla proposta di progetto citato in oggetto e presentata dall'Ente sopra identificato.

P) GLOSSARIO

1. AIUTI DICHIARATI ILLEGALI E ILLEGITTIMI

Per verificare le procedure di recupero in atto in materia di aiuti di Stato, per le quali la Commissione europea ha adottato una decisione negativa e ha ingiunto all'Italia di recuperare dalle imprese beneficiarie le somme indebitamente fruite, oltre a verificare quanto disposto dal D.P.C.M. 23-05-2007, è necessario consultare l'elenco disponibile al seguente link al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

L'elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione Europea.

2. ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di concedere erogazioni a favore di titolari di imprese sono tenuti ad acquisire idonea documentazione informativa circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all' art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice.

La verifica di tale documentazione, che prima della Legge n. 161 era prevista tramite l'acquisizione dell'informazione antimafia per l'erogazione di aiuti di importi superiori a Euro 150.000,00, diventa pertanto sempre necessaria. Fermo restando il precedente obbligo di informazione antimafia per importi superi alla soglia di euro 150.000, negli altri casi l'Amministrazione, o il soggetto gestore, dovrà procedere all'acquisizione della comunicazione antimafia.

Informazione e comunicazione antimafia sono acquisibili tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta di credenziali d'accesso alla competente Prefettura (Firenze, nel caso della Regione Toscana) e acquisizione delle necessarie dichiarazioni e autocertificazioni da parte dei soggetti per cui è necessario effettuare le verifiche.

Tutte le indicazioni necessarie ed i riferimenti, nonché circolari emanate al riguardo dal Ministero dell'Interno sono reperibili al seguente link: http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/Certificazione_antimafia-9955.htm

3. ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

Ai sensi della delibera G.R. n. 72/2016 e della delibera G.R. n. 443/2017 per le imprese e per i professionisti beneficiari di agevolazioni a valere sul POR-FESR 2007-2014 e 2014-2020 e su fondi regionali, è fatto obbligo di attivare i tirocini secondo le seguenti modalità: almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione dell'attivazione stessa, per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro. Un ulteriore tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di contributo concessi, fino ad un massimo di 10 tirocinanti e fermi restando i limiti di cui all'art. 86 nonies del DPGR 47/R/2003. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il soggetto beneficiario sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso.

Sono esclusi da tale obbligo:

1. i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015;

2. beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati
3. i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
4. i beneficiari (anche liberi professionisti) che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

Ai sensi della DGR 72/2016, il beneficiario, a pena di revoca del 10% del contributo, è tenuto a:

1. individuare, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato;
2. comunicare alla Regione in via preventiva all'erogazione anche di parte del contributo, i dati di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento sul sito regionale Giovanisì secondo modalità tecniche che saranno oggetto di nota applicativa.

Si precisa che i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

4. AUTOCERTIFICAZIONI E AUTODICHIARAZIONI

a) Autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione)(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) è una dichiarazione firmata dal soggetto, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

Con l'autocertificazione, il soggetto **può dichiarare fatti, stati o qualità personali contenuti in pubblici elenchi o registri**. Si possono autocertificare, ad esempio, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, lo stato civile, lo stato di famiglia, il titolo di studio conseguito, l'appartenenza ad ordini professionali, lo stato di disoccupazione, ecc.

b) Autodichiarazione (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio)(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) al contrario, **può essere usata per dichiarare fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri**. In questo caso il soggetto dichiara qualcosa di cui è a conoscenza, inerente a se stesso o a soggetti terzi, che però non è certificabile da parte della pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Sia l'**autocertificazione** che la **autodichiarazione** consistono in una dichiarazione firmata dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità. La differenza tra i due documenti, quindi, non riguarda la forma, ma i fatti, gli stati o le qualità personali che si possono autocertificare o, per esclusione, autodichiarare.

In entrambi i casi non è possibile ricorrere all'autocertificazione o all'autodichiarazione per i certificati medici, sanitari e veterinari; certificati di origine; certificati di conformità CE; certificati di marchi o brevetti.

Sono obbligati ad accettare autodichiarazioni e autocertificazioni le pubbliche amministrazioni e le imprese che svolgono servizi di pubblica utilità, mentre al contrario le imprese private hanno solo facoltà di accettarle. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 D.P.R. n. 445/2000).

Possono fare l'autocertificazione e l'autodichiarazione i cittadini italiani ed i cittadini della Comunità Europea.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare ed autodichiarare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000). Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato.

5. CAPORALATO (Decisione di GR. n. 4/2016)

Con decisione di GR. n. 4 del 25/10/2016, al fine di rafforzare ulteriormente l'azione regionale di contrasto del fenomeno del **"c.d. caporalato"**, ovvero di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità e di sfruttamento del lavoro nero e sommerso, indipendentemente dal settore in cui essi operano, è stato previsto l'obbligo di sospendere l'erogazione dei benefici concessi alle imprese (sia con fondi europei che regionali) in presenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna non ancora definitive per reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.), per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999), in materia previdenziale (omesso versamento di ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro ai sensi del D.lgs. 463/1983, omesso versamento di contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, ai sensi dell'art. 37 L. 689/1981), gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), precisando che l'adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle suddette fattispecie comporta la revoca dell'agevazione concessa.

A tal fine, in fase di presentazione della domanda di aiuto ed in fase di erogazione, dovrà essere acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l'imprenditore (legale rappresentante) attesta l'assenza a suo carico di procedimenti penali o sentenze ancora non definitive per i reati sopra elencati.

Il controllo sull'autocertificazione sarà effettuato con le modalità di cui alla delibera GR. n. 1058 del 1.10.2001 contenente "Direttiva per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all'Amministrazione regionale" tramite acquisizione del casellario dei carichi penali pendenti rilasciato dalle singole Procure della Repubblica della Toscana.

Saranno sospese le erogazioni in favore di quelle imprese beneficiarie per cui risultino a carico del legale rappresentante procedimenti penali in corso per le fattispecie sopra elencate o quando lo stesso abbia riportato, per le medesime fattispecie, provvedimenti di condanna ancora non definitivi.

6. CASELLARIO GIUDIZIALE

In sede di verifica delle dichiarazioni l'Amministrazione regionale (settore competente direttamente o attraverso il soggetto gestore) chiede al competente ufficio giudiziale i certificati generali del casellario giudiziale.

Può essere utile ricordare che il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna penale definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona. Tale certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche; la consultazione del CERPA può avvenire per:

- le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti (artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000);
- i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 28 e 32 D.P.R. 313/2002).

a) Fattispecie rilevanti ai fini della valutazione del casellario giudiziale

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Traffico illecito di rifiuti (articolo 260 D. Lgs. n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Corruzione e peculato (articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis codice penale, nonché articolo 2635 codice civile);

Frode (ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee); ed i reati di cui agli articoli 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640 c.p. (truffa), 316-bis (malversazione ai danni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee);

Terrorismo (delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche);

Riciclaggio (articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni);

Sfruttamento del lavoro minore (D.Lgs. n. 24/2014);

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, come aggiornato dal D.Lgs. n. 138/2011 e dal D.Lgs. n. 158/2015);

Reati in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.Lgs. n. 152/2006 e L. 22/05/2015, n. 68).

Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 76/2013);

Reati per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (D.L. 10/09/1983, n. 463; art. 37 L. 689/1981).

Si ricorda che detto elenco ha natura esemplificativa e le fattispecie ivi riportate possono essere integrate sulla base di ulteriori norme specifiche non espressamente richiamate.

b) Modalità per la verifica e la valutazione delle condanne penali

La dichiarazione presentata in sede di domanda di agevolazione dove contenere tutti i provvedimenti emessi nei confronti del soggetto nel lasso di tempo richiesto (cinque anni), a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sanzione, la cui valutazione compete all'amministrazione.

Opera l'esclusione dal beneficio qualora l'Amministrazione regionale/Soggetto gestore accertino un precedente penale per una delle fattispecie espressamente indicate nel bando e nel caso in cui ricorrono gli estremi di applicazione dell'art. 32-quater c.p. (nei casi in cui alla condanna conseguia l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione); in questi casi l'esclusione opera come automatica ed obbligatoria.

Il richiedente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica

tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il richiedente è tenuto a non indicare soltanto le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La riabilitazione (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) per poter operare, deve essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria.

c) Modalità di motivazione dell'esclusione e della revoca.

Nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza di una sentenza di condanna rilevante ai fini del bando, l'Amministrazione regionale (settore competente) deve motivare accuratamente l'esclusione; occorre motivare con la stessa accuratezza anche la "mancata esclusione" del richiedente. E' quindi prudente fare sempre ricorso ad una motivazione in sede di adozione del provvedimento, sia in caso di ammissione, sia in caso di esclusione di un partecipante che abbia riportato provvedimenti di condanna.

7. CONCORDATO IN CONTINUITÀ E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il Concordato preventivo con continuità aziendale e l' accordo di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dal Titolo III ("Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione") del RD.n.267/1942 (Legge Fallimentare) ed hanno quale presupposto per l'ammissione - al pari di ogni procedura concorsuale - lo "stato di crisi dell'imprenditore" (art. 160, comma 1 "L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo" ed "ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza" (art. 160, comma 3), "L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori" (art. 182-bis, comma 1).

Ai fini dell'ammissibilità ai bandi per agevolazioni lo stato di crisi contrasta con quanto richiesto dai regolamenti comunitari e dal bando stesso di "non essere impresa in difficoltà". In proposito il Reg. (CE) n. 651/2014 (regolamento di esenzione) precisa che "ai fini del presente regolamento si intende per: (...) 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: (...) c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori" (Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014). In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia con sentenza del 6 luglio 2017 (Causa C-245/16) per la quale "il fatto che un'impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza (...) è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato".

In tal senso, concedere un'agevolazione ad un'impresa in difficoltà (stato d'insolvenza o altro) significherebbe aiutare un'impresa in crisi, circostanza questa vietata dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato (RE. (CE) n. 651/2014).

Allo stesso modo, non è possibile mantenere l'agevolazione concessa se l'impresa versa in stato di crisi nel periodo di mantenimento dell'investimento, in quanto lo stato di crisi (in qualunque sua forma: dallo scioglimento e liquidazione, al fallimento) configura fatti specie di "cessazione, distrazione, alienazione" dell'intervento agevolato (c.d. bene) dalle finalità per le quali è stato concesso, con il, conseguente venir meno della "stabilità dell'operazione" (cfr. Reg. (CE) 1303/2013, D.Lgs. n. 123/1998, L.R. n. 71/2017).

8. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

La Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 – Controlli sulle autocertificazioni – detta norme a carattere generale, senza specificare a quale tipologia sono dirette (cioè se riferibili o meno solo ai soggetti “ammessi”). Tuttavia, considerando la finalità delle suddette prescrizioni, anche secondo quanto previsto successivamente - ovvero che “l’effettuazione del riscontro deve consentire l’acquisizione di elementi di confronto certi” utili per l’amministrazione - si ritiene che i suddetti controlli debbano essere limitati ai c.d. soggetti ammessi (finanziati e no).

Per la definizione della percentuale di controlli a campione, si ricorda che la Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 lett. G) – Controlli a campione – stabilisce che “il presupposto fondamentale per l’effettuazione di controlli a campione è la definizione di una base, sufficientemente indicativa, per il riscontro della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell’Amministrazione.” In tal caso, per la concessione di finanziamenti comunitari o di agevolazioni e benefici in generale, la percentuale da sottoporre a controllo sarà del 5% - 10% delle istanze accolte (v. punto 1.3 e punto 2).

9. DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva)

Attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L’art. 10, comma 7, del decreto legge 203/2005 ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva.

Con successivo intervento, contenuto nell’art. 1, comma 553 della legge 266/2005 (c.d. legge finanziaria 2006) viene precisato che le imprese di tutti i settori sono tenute a certificare la regolarità contributiva per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie “per la realizzazione di investimenti”.

Dalla suddetta previsione normativa discende l’obbligo per le pubbliche amministrazioni che concedono agevolazioni alle imprese di richiedere il DURC del soggetto beneficiario.

Con D.M. del 24/10/2007 (abrogato e sostituito dal D.M. 30 gennaio 2015) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto l’estensione dell’obbligo del DURC regolare a tutti i settori produttivi a partire dal 30 dicembre 2007.

Il D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), all’art. 31, comma 3 (in vigore dal 19 aprile 2016) introduce l’istituto della compensazione, disponendo che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (...) qualora le amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti acquisiscono un “documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto” le stesse amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti “trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza” ed “il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto (...) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile” dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e/o dalla stazione appaltante.

L’art. 31, ai commi 8-bis -8-quinquies prevede l’obbligo della verifica del DURC in fase di “erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere” prevedendo l’applicazione dell’istituto della compensazione in caso di Durc irregolare.

Secondo le disposizioni normative vigenti è possibile concludere che - in ambito di benefici e sovvenzioni – il DURC debba essere verificato:

- dalle amministrazioni pubbliche precedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa
- per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;

- per la fruizione di finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale
- per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti produttivi (art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)
- per l'erogazione di benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (di cui all'art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)

Il DURC:

- è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione procedente, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato;
- ha valore 120 giorni
- la concessione/erogazione di agevolazioni è disposta in presenza di un DURC valido e rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Le imprese che hanno sede in altro Stato dell'UE e non hanno sede o unità operativa in Toscana, al momento della presentazione della domanda sono tenute a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

DURC ON LINE

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 all'art. 4 ha introdotto il DURC Online. Operativo dal 01/07/2015, ma seguito dell'entrata in vigore del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con modalità telematiche, in tempo reale e non potrà essere richiesta alla data di presentazione della domanda.

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato "Durc On Line" che indica la regolarità al momento dell'interrogazione.

Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015.
<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html>

La procedura fornisce un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.

In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salvo l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Ciò comporta che non potrà esservi la regolarità contributiva per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo dei due mesi antecedenti a quello in cui è effettuata la verifica. In tal caso l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

L'attivazione della verifica della regolarità avviene esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, quindi, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta, ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Il Durc on line non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM ed è liberamente consultabile nei siti internet dei soggetti preposti al rilascio (v.sopra), secondo il principio di unicità del DURC.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line, provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risultò già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione.

Qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risultò già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.

Qualora il termine di validità residuo non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

Nel caso di esito di irregolarità, questo ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell'esito della verifica, che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all'interessato (o al soggetto da esso delegato) l'invito a regolarizzare. La responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato (ovvero del delegato, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro) riguardo agli effetti prodotti se nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione.

L'invito a regolarizzare riporta l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine, ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetto che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Nel caso di procedure concorsuali (cfr. Circolare INPS numero 17 del 31-01-2017 reperibile al seguente link: <https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2017%20del%2031-01-2017.htm>):

- a) Concordato con continuità aziendale: l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. Resta fermo che successivamente all'omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.
- b) Fallimento con esercizio provvisorio: nel caso di continuazione temporanea d'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
- c) Amministrazione straordinaria: analogamente al caso dell'esercizio provvisorio l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
- d) Accordo sui debiti contributivi: è la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori; le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del concordato preventivo (art. 182-ter L.F.) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

10. FIRMA DIGITALE

Per la definizione completa di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". Si ricorda che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica, detta "validazione", che garantisce l'autenticità (i.e. identità del sottoscrittore), l'integrità (i.e. assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) ed il "non ripudio" del documento informatico (i.e. attribuisce piena validità legale al documento, che non può essere ripudiato dal sottoscrittore).

Ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 adottata dalla Commissione in data 08/09/15, gli Stati membri riconoscono valide le firme elettroniche qualificate XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato.

Con Deliberazione CNIPA 45/09 sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'01/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno, pertanto, ritenute ammissibili.

11. MODALITA' DI VERIFICA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

(di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001)

L'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna pronunciati a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni, ed ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

12. PRIVILEGIO SUI CREDITI VANTATI DALLA REGIONE TOSCANA PER AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Il privilegio vantato dalla Regione Toscana a seguito di revoca di finanziamenti pubblici in presenza di procedure concorsuali trova fondamento in due disposizioni normative:

- a) L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36**
- b) D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9,comma 5.**

a) L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36

La L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) all' art. 24 detta la regola generale relativamente alla natura privilegiata del credito e del grado dello stesso (comma 33) per tutte le revoche di agevolazioni pubbliche concesse dal Ministero (comma 32) e dalle Regioni (comma 36).

Art. 24, comma 32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 24, comma 33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

Art. 24, comma 36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

b) D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9,comma 5.

Il D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9,comma 5, prevede che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".

Grado del privilegio

Dalle norme riportate deriva un privilegio *ex lege* in capo allo Stato, alle Regioni ed alle pubbliche amministrazioni in genere. Detto privilegio ha carattere generale. L'ordine di privilegio deriva dalla legge stessa, ovvero è collocabile dopo le "spese di giustizia" e dopo "quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile" nel seguente modo:

Art. 2751 bis c.c.:

- n. 1 - Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.
- n. 2 - Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni
- n. 3 - Crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
- n. 4 - Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.
- n. 5 - Crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
- n. 5 bis - Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18).
- n. 5 ter - Crediti delle imprese fornitrice di lavoro temporaneo di cui alla L. 24/06/1997 n. 196, oggi sostituite, a norma dell'art. 86 co. 4 D.lgs. 10.09.2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003 n. 30, dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

A questo punto si collocano i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito e, quindi, il privilegio ex art. 24, commi 32, 33 e 36 ed ex art. 9, comma 5 del D.lgs. 123/1998. Si tratta di un privilegio a carattere generale, ossia che non ricade su uno specifico bene.

13. RATING DI LEGALITÀ'

L'istituto del "**Rating di legalità'**" è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 5-ter, comma 1 del d.l. n. 27/2012 (c.d. decreto "Cresci Italia") al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali, nonché di favorire l'accesso delle imprese al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni. Con Del. 14/11/2012 e ss.mm.ii l'Autorità garante concorrenza e mercato ha adottato il Regolamento attuativo.

In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento può accedere alla richiesta di rating l'impresa (in forma individuale o collettiva):

- aente sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Con decreto del 20/02/2014 n. 57 del MEF-MISE sono state individuate le modalità in base alle quali si tiene conto del rating attribuito alle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. In tal senso il bando potrà prevedere priorità, premialità o risorse dedicate.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con l'espressione "soccorso istruttorio" ci si riferisce essenzialmente al potere dell'Amministrazione, nell'ambito di un'istruttoria, di richiedere l'integrazione o il completamento di elementi necessari alla utile progressione di un procedimento.

Disciplinato in linea generale dall'art. 6 della L. n. 241/1990 e - nello specifico campo degli appalti pubblici - dall'art. 83, 9º comma, del codice degli appalti (già artt. 38, comma 2ºbis, e 46 del vecchio codice dei contratti pubblici), questo istituto costituisce importante applicazione dei principi di semplificazione, proporzionalità, non aggravamento e massima partecipazione tendendo ad assicurare la primazia della sostanza sulla forma in un nuovo modo di dialogare tra l'amministrazione e l'amministrato.

L'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 dispone che "Il responsabile del procedimento....b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

L'istituto si inserisce nella dinamica dell'attività amministrativa proceduralizzata, ed è strettamente connesso alla gestione di un procedimento.

L'istituto si inserisce, appunto, nella fase istruttoria del procedimento, che è la fase, successiva a quella dell'iniziativa e precedente rispetto a quella decisoria, nella quale si acquisiscono e si valutano tutti i dati e gli elementi occorrenti al fine della progressione del procedimento e della sua soluzione. Limiti tradizionali del soccorso istruttorio sono:

- i cc.dd. elementi essenziali: la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda;
- esigenza che vi sia un principio di prova: la documentazione già acquisita deve contribuire a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito o la sussistenza dell'elemento di cui si tratta;
- rispetto della par condicio: se ne esclude l'utilizzazione qualora essa vada a discapito di soggetti concorrenti che, diligentemente, avevano presentato la documentazione prescritta.

Nel bilanciamento tra il dovere dell'Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti viene affermato che occorre distinguere il concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale; quest'ultima non sarebbe mai consentita risolvendosi in un effettivo *vulnus* del principio di pari trattamento tra i concorrenti.

Resta valido il limite della necessità del concreto possesso dei requisiti, nel senso che resta comunque precluso al concorrente di dotarsi, anche successivamente alla scadenza del termine all'uopo stabilito, di un elemento di partecipazione in precedenza non posseduto. Parimenti, deve escludersi altresì la sanabilità di dichiarazioni mendaci, in quanto il concorrente non si sia limitato a omettere una dichiarazione - ad esempio, di insussistenza di condanne - bensì l'abbia resa in senso negativo, contro la verità dei fatti.

Procedura: successivamente al rilievo di una mancanza, incompletezza ovvero altra irregolarità essenziale, al concorrente deve essere assegnato un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, previa indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere. Le regolarizzazioni devono intervenire e le dichiarazioni integrative occorrenti devono essere presentate entro il termine assegnato, da considerarsi senz'altro perentorio.

In caso di inadempimento a quanto prescritto, il concorrente è comunque escluso dalla procedura.

L'istituto del soccorso istruttorio non può operare in presenza di dichiarazioni del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

Quindi, l'amministrazione non può rigettare una istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte (incompleta), quando dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile. Costituisce onere del privato presentare istanze che presentino quantomeno il contenuto minimo per valere come tali (soggetto, oggetto, esposizione delle ragioni a sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano

invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a richieste finali e ad eventuale documentazione giustificativa, sì da costringere l'amministrazione ad una inammissibile attività di creazione dell'istanza, e non già, invece, di mera integrazione della stessa.

**Q) STRATEGIA DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SMART SPECIALISATION
IN TOSCANA**

ROADMAP di SVILUPPO e APPLICAZIONE

Indice

| |
|--|
| Indice..... |
| Premessa..... |
| ROADMAP delle PRIORITÀ TECNOLOGICHE RIS3..... |
| ICT - FOTONICA..... |
| FABBRICA INTELLIGENTE..... |
| CHIMICA e NANOTECNOLOGIE..... |
| ROADMAP degli AMBITI APPLICATIVI RIS3..... |
| Appendice..... |
| CULTURA e BENI CULTURALI..... |
| ENERGIA e GREEN ECONOMY..... |
| IMPRESA 4.0..... |
| SALUTE - SCIENZE DELLA VITA..... |
| SMART AGRIFOOD..... |

Premessa

Il documento contiene l'elenco delle roadmap previste nella Nota di aggiornamento della Strategia e che devono essere contemplate nella selezione delle operazioni adottate successivamente alla DGR n.204/2019.

Funzionalmente alle attività di monitoraggio, in fase di selezione delle operazioni per gli interventi che concorrono direttamente all'attuazione della Strategia, deve essere specificato quanto segue:

- 14 Per la priorità tecnologica selezionata (ICT Fotonica; Fabbrica intelligente; Chimica Nanotecnologie) occorre specificare a quale roadmap si fa riferimento, tra quelle riportate nella sezione “Roadmap delle Priorità Tecnologiche RIS3”.
- 15 Per l'ambito applicativo selezionato (Cultura e Beni culturali; Energia e Green Economy; Impresa 4.0; Salute - Scienze della Vita; Smart Agrifood) occorre specificare a quale roadmap si fa riferimento tra quelle riportate nel prospetto sinottico della sezione “Roadmap degli Ambiti Applicativi RIS3”.

In base agli specifici orientamenti programmatori ed a discrezione degli uffici titolari degli interventi, le procedure di selezione delle operazioni potranno contemplare tutte o parte delle roadmap elencate.

In appendice, per ciascun Ambito Applicativo, sono riportati alcuni estratti del testo della RIS3 inerenti i dettagli di ciascuna roadmap, che possono risultare di utilità per il monitoraggio della Strategia oltre che per la selezione delle operazioni, ma la cui rilevaione non è strettamente obbligatoria.

ROADMAP delle PRIORITÀ TECNOLOGICHE RIS3

ICT - FOTONICA

Roadmap di Ricerca industriale:

- Sviluppo soluzioni fotoniche, micro e nanoelettroniche;
- Sviluppo soluzioni di intelligenza artificiale;
- Sviluppo di soluzioni per la sicurezza digitale e la connettività.

Roadmap di Innovazione:

- Applicazioni e servizi per la città ed i territori intelligenti (infomobilità, intercultura, e-health, e-gov, inclusione sociale);
- Applicazioni e servizi ICT per la experience economy (cultura e creatività, servizi alla persona, promozione turistica);
- Applicazioni e servizi ICT per l'industria ed il trasferimento tecnologico (cloud computing, business intelligence, smart manufacturing);
- Applicazioni e servizi ICT per l'artigianato;
- Applicazioni e servizi per la tutela ambientale e la sostenibilità;
- Applicazioni per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Roadmap legate ad interventi di sistema:

- Diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità (Agenda digitale);
- Interventi a sostegno dello scambio di KIBS – Knowledge intensive business services;
- Potenziamento del sistema di incubazione ed infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- Piattaforme per la valorizzazione patrimonio culturale e sistema museale;
- Piattaforme e applicativi ICT per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- Sviluppo piattaforme ICT per la promozione e il miglioramento dell'offerta turistica e servizi turistici;
- Infrastrutture tecnologiche per la salute e le scienze della vita.

FABBRICA INTELLIGENTE

Roadmap di Ricerca industriale:

- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per il manifatturiero avanzato;**
- Sviluppo di processi produttivi ed organizzativi basati su sensori/dispositivi intelligenti;**
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche ed organizzative basate sulla sicurezza digitale e la connettività (applicativi, reti, cybersecurity, 5g);**
- Sviluppo di soluzioni energetiche (filiera geotermica, dispositivi di controllo elettronico, sistemi di accumulo elettrico-chimico-meccanico, sistemi di monitoraggio e sensoristica avanzata...);**
- Sviluppo soluzioni robotiche, meccatroniche e di automazione.**

Roadmap di Innovazione:

- Applicazioni e servizi per l'efficientamento dei processi e l'ecosostenibilità;**
- Soluzioni di progettazione avanzata;**
- Soluzioni tecnologiche intelligenti per l'impresa, la pubblica amministrazione e gli ambienti di vita;**
- Applicazione di soluzioni robotiche ai processi produttivi agli ambienti di vita.**

Roadmap legate ad interventi di sistema:

- Diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità (Agenda digitale);**
- Interventi a sostegno dello scambio di KIBS – Knowledge intensive business services;**
- Potenziamento del sistema di incubazione ed infrastrutture di trasferimento tecnologico ed il business matching;**
- Infrastrutture tecnologiche per la cultura e la creatività;**
- Piattaforme e applicativi ICT per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;**
- Sviluppo piattaforme ICT per la promozione e il miglioramento dei servizi turistici;**
- Infrastrutture tecnologiche per la salute e le scienze della vita;**
- Sviluppo soluzioni di efficientamento energetico e di riconversione industriale;**
- Sviluppo soluzioni organizzative per l'economia circolare ed il recupero della materia.**

CHIMICA e NANOTECNOLOGIE

Roadmap di Ricerca industriale:

- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per il manifatturiero avanzato;**
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per la salute e le scienze della vita;**
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per il territorio, la sostenibilità e gli ambienti di vita;**
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per la cultura;**
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;**

Roadmap di Innovazione:

- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per i processi organizzativi e l'ecosostenibilità;**
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per la salute e le scienze della vita;**
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per il territorio, la sostenibilità e gli ambienti di vita;**
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per la cultura;**
- Applicazioni chimiche, biotecnologiche e nanotecnologiche per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;**

Roadmap legate ad interventi di sistema:

- Interventi a sostegno dello scambio di KIBS – Knowledge intensive business services;**
- Potenziamento del sistema di incubazione ed infrastrutture di trasferimento tecnologico ed il business matching;**
- Infrastrutture tecnologiche per la cultura e la creatività;**
- Infrastrutture tecnologiche per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;**
- Infrastrutture tecnologiche per la salute e le scienze della vita;**
- Infrastrutture tecnologiche per l'efficientamento energetico e di riconversione industriale;**
- Infrastrutture tecnologiche per l'economia circolare ed il recupero della materia.**

ROADMAP degli AMBITI APPLICATIVI RIS3

Prospetto sinottico delle roadmap che

| AMBITI APPLICATIVI | Roadmap di applicazione |
|-----------------------------|---|
| CULTURA e BENI CULTURALI | Fruizione sostenibile del patrimonio culturale, inclusione sociale e benessere attraverso la cultura |
| | Valorizzazione delle competenze delle filiere del patrimonio culturale Conoscenza e conservazione del patrimonio culturale |
| ENERGIA e GREEN ECONOMY | Fabbrica 4.0 –verso nuove forme di efficientamento energetico dei processi e dei sistemi |
| | Processi di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili |
| | Decarbonizzazione: sistemi innovativi e nuove opportunità di riduzione della CO2 diretta |
| | Sviluppo dell'economia circolare e bioeconomia |
| IMPRESA 4.0 | Strategie e management per il manifatturiero |
| | Tecnologie per un manifatturiero sostenibile |
| | Tecnologie e metodi per la fabbrica delle persone |
| | Processi di produzione avanzati |
| | Tecnologie per l'advanced and sustainable manufacturing |
| | Tecnologie avanzate per lo sviluppo e la produzione nel settore automotive |
| SALUTE - SCIENZE DELLA VITA | Tecnologie (chimiche, biotecnologiche, nano tecnologiche) nella ricerca, sviluppo e produzione di nuovi prodotti chimico farmaceutici e biotecnologici per prevenzione, diagnosi e cura (medicina personalizzata, farmaci intelligenti, biomarcatori e immunoterapia) |
| | Tecnologie nella ricerca, sviluppo e produzione di nuovi dispositivi medici, in particolare riguardo alle tecnologie diagnostiche (in vitro ed in vivo), robotiche e terapeutiche mini-invasive |
| | Tecnologie ICT per la salute (teleassistenza, deospedalizzazione, patient empowerment, sistemi integrati di gestione processi clinici, riduzione rischio clinico, bioinformatica, supporto allo screening, diagnostica, terapia, active and healthy ageing) |
| | Strumenti, infrastrutture abilitanti e modelli per la sperimentazione clinica e pre-clinica |
| | Tecnologie per i processi produttivi e organizzativi industriali |
| | Strumenti e infrastrutture abilitanti a supporto dell'innovazione e della ricerca nel settore salute |
| | Valorizzazione di alimenti funzionali, integratori alimentari e derivati di origine naturale (in particolare agro-alimentari) per la salute dell'individuo |
| SMART AGRIFOOD | Digitalizzazione e connettività delle comunità rurali e marittime |
| | Automazione dei processi produttivi agricoli, ittici, agroalimentari e forestali e sviluppo dell'agricoltura di precisione |
| | Sostenibilità e qualità delle produzioni agroalimentari e forestali e valorizzazione dell'agro-biodiversità |

Appendice

La presente Appendice riporta, per ciascuna roadmap dei vari ambiti di applicazione, le possibili soluzioni tecnologiche ed organizzative nonché gli ambiti settoriali prevalenti.

CULTURA e BENI CULTURALI

Roadmap di sviluppo e applicazione

Seguono le principali roadmap di sviluppo dell'ambito applicativo¹.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE PREVALENTE |
|---|--|---|
| <p>“Fruizione sostenibile del patrimonio culturale, inclusione sociale e benessere attraverso la cultura”</p> | <p>ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realtà virtuale e aumentata; - Digital e virtual Storytelling, Multimedia Avanzato, Mobile App; - Guide intelligenti, Tour virtuali; - Gamification e serious games; - Social media; - Location Based Services (LBS); - Raccolta, gestione e profilazione bigdata. <p>FOTONICA, MICRO E NANO-ELETTRONICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensoristica elettroottica e laser; - Sensoristica elettromagnetica; - Sistemi di ambientazione audio-video; - Sistemi video interattivi; - Tappeti interattivi; - Cave 3D immersivi; - Dispositivi di rilevo e rendering 3D; - Stampa 3D; - Olografia e laser show; - Totem multimediali e robotica. | <ul style="list-style-type: none"> - Accessibilità e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale; - Beni d'interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico; - Musei, pinacoteche, archivi, beni librari; - Film, audiovisivi, fotografia; - Spettacoli dal vivo, musica e arte contemporanea; - Artigianato artistico, collezioni d'arte, numismatica; - Festival e arti rappresentative della cultura e dei luoghi della memoria; - Siti Unesco. |
| <p>“Valorizzazione delle competenze delle filiere del patrimonio culturale”</p> | <p>POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di partenariati tra istituzioni e PMI. <p>PIATTAFORME</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuove modalità organizzative per Piattaforme digitalizzazione/ catalogazione; - Piattaforme gestionali e dei servizi. <p>MATERIALI AVANZATI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologie laser; - Nuovi materiali; - Nuove modalità di produzione. | <p>Master, corsi, nuovi modelli manageriali e piattaforme di servizi (tra UNI/organismi di ricerca e imprese) su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuove tecnologie digitali dedicate; - Efficientamento della documentazione archeologica; - Diagnostica, restauro e conservazione; - Nuovi contenuti e prodotti culturali; - Gestione, fruizione e accessibilità del patrimonio. |

¹ Roadmap elaborate con il contributo della Direzione Ricerca e Cultura – Regione Toscana.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE |
|---|--|--|
| | | PREVALENTE |
| “Conoscenza e conservazione del patrimonio culturale” | <p>ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistemi Informativi Georeferenziati; - Protocolli IoT. <p>FOTONICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistemi laser per il restauro (pulitura, ablazione controllata, passivazione ...); - Strumenti laser per la diagnostica e l'archeometria (LIPS, Raman, fluorescenza); - Sistemi analitici a raggi X (XRF, XRD); - Apparati radiografici e tomografici; - Macro e microrilievo 3D ottico e laser; - Dispositivi spettroscopici UV/Vis/IR/THz; - Sensori a fibre ottiche per il monitoraggio; - Apparati di imaging multi- e iperspettrale; - Imaging panoramico 2D e 3D; ✓ Sensoristica sismica, acustica, e a ultrasuoni per il monitoraggio; ✓ Stampa 3D (repliche, integrazione ...). <p>SISTEMI ANALITICI PARTICELLARI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MS, AMS, PIXE, RBS, PQA, ecc. <p>NANO E BIO-TECNOLOGIE, MATERIALI AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nanomateriali per la deacidificazione, la pulitura e il consolidamento; • Nuovi consolidanti polimerici; • Biomateriali per il restauro. <p>MICRO E NANO-ELETTRONICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemi per trattamenti a microonde; ✓ Nanotubi per riscaldamento controllato. <p>REMOTE SENSING DA DRONE (UAV)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LIDAR; ▪ Fotogrammetria digitale e modellazione 3/4D; ▪ Multispettrale e iperspettrale; ▪ Strumenti geofisici. <p>GEOFISICA ESTENSIVA HD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RADAR; ▪ Gradiometria; ▪ ERT. | <ul style="list-style-type: none"> - Analisi documentale e diagnostica dei beni culturali; - Restauro strutturale e trattamenti conservativi; - Conservazione preventiva, manutenzioni programmate e monitoraggio del patrimonio storico-artistico ed archeologico; - Indagini preliminari, documentazione, topografia, analisi e diagnostica dei siti e del patrimonio archeologico; - Conoscenza materica e produzione di nuovi contenuti; - Trasporto controllato di opere d'arte; - Replica e integrazione nelle tecniche, metodologie di restauro e sostituzione di manufatti e materiali. |

ENERGIA e GREEN ECONOMY

Roadmap di sviluppo e applicazione²

Seguono le principali roadmap di sviluppo dell'ambito applicativo.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE PREVALENTE |
|--|---|---|
| “Fabbrica 4.0 –verso nuove forme di efficientamento energetico dei processi e dei sistemi” | <ul style="list-style-type: none"> - Piattaforme per la gestione flusso dati; - Sistemi di sourcing; - Rete integrate per il monitoraggio dei consumi energetici; - Big data and cloud per reti di trasporto e distribuzione calore (monitoraggio fattori corrosivi e protezioni catodiche); - Sistemi avanzati di progettazione e controllo degli impianti geotermici; - Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; - Ottimizzazioni e miglioramento delle prestazioni delle pompe di calore. | Manifatturiero (in primis comparti energivori); Filiera mercato O&G; Impiantistica e industria meccanica. |
| “Processi di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili” | <ul style="list-style-type: none"> - Soluzioni tecnologiche per la geotermia profonda (ad es. scambiatori calore, sistemi di accumulo, sistemi binari per la produzione energetica, sistemi di compressione e liquefazione di gas, mitigazione impatti, utilizzo dei prodotti di scarto, tecniche di esplorazione e perforazione, cicli supercritici a CO₂, pompe sommergibili ad elevata potenza, air coolers, eiettori ad alte prestazioni, upgrading di turbine a vapore); - Soluzioni tecnologiche per la geotermia superficiale (ad es. sistemi a sonda geotermica, closed loop, sistemi di accumulo, soluzioni monitoraggio e mitigazione impatti acquiferi superficiali, sonde geotermiche verticali); - Soluzioni tecnologiche per il fotovoltaico (celle solari per la produzione di energia, celle fotoelettrochimiche per la produzione di idrogeno); - Tecnologie dei processi di sfruttamento delle risorse energetiche; - Integrazione solare e generazione elettrica a calore. | Meccanica avanzata per turbine; Impiantistica e industria meccanica; Materiali, processi e progettazione di componenti e sistemi per l'energia; Manifatturiero; Settore agricolo, agroalimentare e agroindustria; Comparto residenziale. |
| “Decarbonizzazione: sistemi innovativi e nuove opportunità di riduzione della CO ₂ diretta” | <ul style="list-style-type: none"> - Gruppi elettrogeni; - Sistemi di reiniezione fluidi e processi di cattura, pulitura e riuso di CO₂; - Compressori centrifughi e pompe per cattura e stoccaggio; ■ Sistemi di sequestro CO₂; ■ Stazioni ricarica con integrazione ICT; ■ Liquefazione e immagazzinamento aria compressa e liquefatta. | Meccanica avanzata; Gestori mobilità; ICT; Automotive. |

- Roadmap elaborate con il contributo della Direzione Energia e Ambiente – Regione Toscana.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE PREVALENTE |
|--|---|---|
| "Sviluppo dell'economia circolare e bioeconomia" | <ul style="list-style-type: none"> - Soluzioni tecnologiche e organizzative per la produzione (eco-design, eco innovazione, simbiosi industriali) ed il consumo (passaggio verso modelli economici circolari); - Ottimizzazione impianti di compostaggio, digestione anaerobica, - Linee di trattamento per la produzione di biofertilizzanti, bioplastiche, bioprodotti, biocombustibili per la produzione di bioenergia. | Manifatturiero ICT; Settore agricolo, agroalimentare e agroindustria; Comparto residenziale. |

IMPRESA 4.0

Roadmap di sviluppo e applicazione

Seguono le principali roadmap di sviluppo dell'ambito applicativo³.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE PREVALENTE |
|---|---|--------------------------------------|
| “Strategie e management per il manifatturiero” | <ul style="list-style-type: none"> - Metodi e strumenti per la progettazione e gestione della strategia manifatturiera; - Strategie per la Supply Chain; - Business Model orientati ai servizi; - Strategie per la produzione orientata al cliente; - Modelli di business e supply chain per l'end-of-life. | Manifatturiero |
| “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile” | <ul style="list-style-type: none"> - Processi di produzione sostenibile; - Fabbriche per la de- produzione. | Manifatturiero |
| “Tecnologie e metodi per la fabbrica delle persone” | <ul style="list-style-type: none"> - Interazione avanzata uomo-macchina; - Tecnologie per ambienti più confortevoli e sicuri; - Aumento della competitività attraverso la valorizzazione delle persone; - Attrattività dell'ambiente di fabbrica. | Manifatturiero |
| “Processi di produzione avanzati” | <ul style="list-style-type: none"> - Additive Manufacturing; - Sistemi e processi laser; - Processi micro e nano; - Processi di lavorazione e nobilitazione superficiale; - Processi ibridi; - Alta prestazione (alta precisione, alta produttività, alta affidabilità); - Processi avanzati di deformazione, lavorazione e asportazione per nuovi materiali. | Manifatturiero |
| “Tecnologie per l'advanced and sustainable manufacturing” | <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo di sistemi di propulsione green caratterizzati da efficienze di conversione della fonte primaria superiori al 50% e/o dallo sfruttamento di fonti rinnovabili; - Additive manufacturing per accelerazione sviluppo prototipi e produzione di nicchie; - Sviluppo di sistemi di controllo integrati per l'interconnessione dei veicoli – sicurezza attiva / autonomous driverless vehicle; - Supporto al processo di elettrificazione della mobilità (produzione di energia elettrica distribuita ad alta efficienza e/o da fonte rinnovabile e relativa | Manifatturiero. Automotive. Mobilità |

✓Roadmap elaborate con il contributo della Direzione Attività Produttive – Regione Toscana.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE PREVALENTE |
|---|---|-----------------------------------|
| <p>“Tecnologie avanzate per lo sviluppo e la produzione nel settore automotive”</p> | <p>integrazione a livelli crescenti su veicolo/abitazione/gruppi di condomini/aziende);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalizzazione e interconnessione dei sistemi (in orizzontale e in verticale sull'intera filiera dell'indotto) a supporto della produzione e della logistica; - Implementazione di robotica collaborativa (con particolare attenzione al rapporto «safe» uomo/cobot e alle conseguenze sociali); <input type="checkbox"/> Impiego e tracciamento dei materiali con attenzione alla Life Cycle Assessment (LCA); <input type="checkbox"/> IoT per il monitoraggio, l'analisi e il controllo dei processi industriali, con l'obiettivo anche dell'efficientamento della produzione secondo approcci smart user/smart grid; | <p>Manifatturiero. Automotive</p> |

SALUTE - SCIENZE DELLA VITA

Roadmap di sviluppo e applicazione

Seguono le principali roadmap di sviluppo dell'ambito applicativo⁴.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE PREVALENTE |
|---|--|--|
| “Tecnologie (chimiche, biotecnologiche, nano tecnologiche) nella ricerca, sviluppo e produzione di nuovi prodotti chimico farmaceutici e biotecnologici per prevenzione, diagnosi e cura (medicina personalizzata, farmaci intelligenti, biomarcatori e immunoterapia)” | <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologie per lo sviluppo di vaccini, immunoterapici; - Tecniche per la drug research, discovery e screening; - Tecnologie “omiche”; - Tecnologie per le produzioni farmaceutiche industriali, per il confezionamento farmaceutico primario e secondario; - Tecnologie per terapie avanzate; | Biofarma |
| “Tecnologie nella ricerca, sviluppo e produzione di nuovi dispositivi medici, in particolare riguardo alle tecnologie diagnostiche (in vitro ed in vivo), robotiche e terapeutiche mini-invasive” | <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostica avanzata; - Trattamenti mini-invasivi; - Riabilitazione e assistenza; - Monitoraggio parametri fisiologici; - Materiali e dispositivi smart nanometrici per applicazioni biomedicali; - Additive manufacturing; - Prototipazione rapida; - Realtà aumentata; - Software e sistemi integrati per la gestione dispositivi; | Dispositivi medici (anche ICT per la salute) |
| “Tecnologie ICT per la salute (teleassistenza, deospedalizzazione, patient empowerment, sistemi integrati di gestione processi clinici, riduzione rischio clinico, bioinformatica, supporto allo screening, diagnostica, terapia, active and healthy ageing)” | <ul style="list-style-type: none"> - Soluzioni e applicazioni ICT/eHealth per il sistema sanitario, l'assistenza e la gestione delle risorse; - Soluzioni ed applicazioni per lo sviluppo di dispositivi medici e terapici; | ICT per la salute (anche Dispositivi medici) |
| “Strumenti, infrastrutture abilitanti e modelli per la sperimentazione clinica e pre-clinica” | <ul style="list-style-type: none"> - Strutture di supporto per favorire l'attivazione di percorsi di sperimentazione clinica; - Piattaforma di servizi di supporto alla sperimentazione clinica e produzione in GxP; - Metodi predittivi alternativi o complementari alla sperimentazione animale per lo screening pre-clinico; | Multisettoriale life sciences |
| “Tecnologie per i processi produttivi e organizzativi industriali” | <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologie per la tracciabilità e il monitoraggio delle risorse, prodotti, intermedi; - Sistemi gestionali interoperabili ed integrati; - Sistemi per la logistica integrata; - Robotica e meccatronica; | Multisettoriale life sciences |

⁴ Roadmap elaborate con il contributo della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Regione Toscana.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI | AMBITO SETTORIALE |
|--|--|-------------------------------|
| TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | PREVALENTE | |
| "Strumenti e infrastrutture abilitanti a supporto dell'innovazione e della ricerca nel settore salute" | <ul style="list-style-type: none"> - Attività di networking, animazione, monitoraggio, stimolo alla collaborazione ed alla creazione di partenariati; - Attività di Knowledge & Technology Transfer; - Supporto internazionalizzazione; - Start-up orientate al mercato; - Servizi per l'accesso a dati clinici (anonimizz.); - Collaborazione tra imprese e SSR - Biobanche; | Multisettoriale life sciences |
| "Valorizzazione di alimenti funzionali, integratori alimentari e derivati di origine naturale (in particolare agro-alimentari) per la salute dell'individuo" | <ul style="list-style-type: none"> - Piattaforme sperimentali per la caratterizzazione e studio degli alimenti funzionali, integratori alimentari e derivati da fonti naturali, componenti nutraceutiche; ❖ Valutazione in vitro, pre-clinica e clinica di componenti bioattivi degli alimenti funzionali, integratori alimentari e derivati naturali; ❖ Caratterizzazione di alimenti e contaminanti presenti negli alimenti; ❖ Studio delle interazioni bidirezionali dietamicrobioma; ❖ Sviluppo tecniche per alimenti biofortificati. | Nutraceutica |

SMART AGRIFOOD

Roadmap di sviluppo e applicazione

Seguono le principali roadmap di sviluppo dell'ambito applicativo⁵.

| DENOMINAZIONE ROADMAP | SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE | AMBITO SETTORIALE PREVALENTE |
|--|--|---|
| Digitalizzazione e connettività delle comunità rurali e marittime | <p>SOLUZIONI TECNOLOGICHE/ORGANIZZATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banda larga/ultralarga; Telecomunicazioni; - ICT Piattaforme servizi e di integrazione delle banche dati; - Applicativi e servizi per facilitare l'inclusione sociale; | <p>AMBITO SETTORIALE PREVALENTE</p> <p>Sviluppo rurale; Sociale Comparto agricolo forestale, alimentare, pesca, itticoltura; Capitale umano Comunità rurali Logistica;</p> |
| Automazione dei processi produttivi agricoli, ittici, agroalimentari e forestali e sviluppo dell'agricoltura di precisione | <ul style="list-style-type: none"> - Robotica e Meccatronica; - Intelligenza Artificiale (AI); - Big Data e Internet delle Cose (IoT); - Sensoristica e geolocalizzazione; - Fotonica; - Meteorologia e tecnologie per analisi delle immagini; - Software di Gestione e Informazione delle Aziende Agricole (FMIS); - Piattaforme servizi e di integrazione delle banche dati, modellistica; | <p>Sviluppo rurale; Comparto agricolo forestale, alimentare, pesca, itticoltura;</p> |
| Sostenibilità e qualità delle produzioni agroalimentari e forestali e valorizzazione dell'agro-biodiversità | <ul style="list-style-type: none"> - Intelligenza Artificiale (AI); - Big Data e Internet delle Cose (IoT); - Sensoristica; - Fotonica; - Nutraceutica; - Biotecnologie/Farmaceutica; - Tecnologie “-omiche” e analisi ecotossicologiche; - Piattaforme servizi e di integrazione delle banche dati, modellistica. | <p>Sviluppo rurale; Ambiente Salute Comparto agricolo forestale, alimentare, pesca, itticoltura;</p> |

• Roadmap elaborate con il contributo della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Regione Toscana.

T) TABELLA DELLE PREMIALITÀ

Ai sensi del par. 5.5 del Bando, a tutte le proposte progettuali che raggiungono il punteggio minimo complessivo previsto, saranno attribuiti punteggi premiali derivanti dal possesso di uno o più dei requisiti di cui al par. 5.5 b) del Bando.

**S) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SUL SISTEMA INFORMATICO DI SVILUPPO TOSCANA S.p.A.
(paragrafo 4.2 del Bando)**

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente on-line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

La presentazione delle domande prevede obbligatoriamente i seguenti passaggi sequenziali sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso;
- scelta del bando a cui partecipare
- compilazione della domanda di aiuto;
- chiusura della compilazione;
- firma digitale del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico;
- caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato digitalmente;
- presentazione della domanda di aiuto.

Di seguito viene analizzato ciascuno dei suddetti passaggi:

Accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso.

Per accedere alla compilazione della domanda di aiuto, l'utente deve richiedere il rilascio delle chiavi di accesso all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi>

La procedura di registrazione per richiedere e ottenere le chiavi di accesso è divisa in 2 step:

STEP 1. REGISTRAZIONE DELL'UTENTE:

Lo step 1 deve essere effettuato da ciascun soggetto proponente.

- 1) Collegarsi all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi> e cliccare su "Richiesta chiavi di accesso".
- 2) Premere su "Richiesta chiavi di accesso". Compilare i campi previsti con le informazioni richieste. Si ricorda che all'indirizzo di posta elettronica indicato in questa fase sono automaticamente inoltrati tutti i messaggi generati dal sistema informatico.

Si specifica che, in caso di aggregazione, i partner del progetto non dovranno richiedere direttamente l'accesso alla piattaforma informatica, ma riceveranno l'e-mail con le credenziali di accesso quando il Capofila li aggiungerà al progetto, tramite il pulsante "Aggiungi partner". In ogni caso, i partner, una volta aggiunti al progetto dal Capofila e ricevute le credenziali di accesso, dovranno proseguire nella registrazione dei loro dati (STEP 2). Una volta completato lo Step 1, il sistema informatico invia, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa fase, le chiavi di accesso (nome utente e password) che consentono di accedere alla procedura di registrazione prevista nello STEP 2, per ottenere il rilascio delle chiavi di accesso.

STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO:

Lo STEP 2 deve essere effettuato dal soggetto beneficiario singolo e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto beneficiario appartenente alla stessa.

Si precisa che, in caso di aggregazione, i partner del progetto potranno effettuare lo STEP 2 una volta che il Capofila li avrà aggiunti al progetto e avranno ricevuto automaticamente le chiavi di accesso.

- 1) Utente con smart card: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presente, i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti può confermarli premendo sul bottone Conferma oppure modificarli, ad eccezione del codice fiscale, e salvare. A questo punto sarà possibile iniziare la compilazione della domanda online. Se i dati non corrispondono sarà necessario procedere come al punto 2.
- 2) Utente senza smart card: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e allegare in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:
 - Copia fronte e retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - Copia fronte-retro del codice fiscale del legale rappresentante;
 - Copia dell'atto di nomina da cui si evincano i poteri di legale rappresentanza (visura camerale, decreto rettoriale...)

Creazione del Progetto e, in caso di raggruppamento, inserimento dei partner.

Il soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, il Capofila del progetto, ottenute le chiavi di accesso al termine dello STEP 2, al primo accesso al sistema informatico, deve:

- scegliere il bando su cui compilare la domanda;
- creare il progetto, indicandone l'acronimo e il titolo, e selezionare l'opzione relativa al progetto presentato in aggregazione;
- in caso di aggregazione, deve accedere alla sezione "La tua domanda" e inserire tutti i partner del progetto, premendo il pulsante "Aggiungi Partner" presente nella sottosezione "Lista dei soggetti"; a seguito di tale operazione, verranno trasmesse automaticamente a ciascun partner, come sopra specificato, le chiavi di accesso per proseguire nella registrazione dei dati del partner stesso.

Compilazione della domanda di aiuto.

Dopo la creazione del progetto da parte del soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto beneficiario Capofila del progetto, una volta superato lo Step 2 e ottenute le chiavi di accesso, il soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto beneficiario Capofila del progetto, ciascun soggetto beneficiario deve compilare la domanda di aiuto e allegare i documenti obbligatori/facoltativi sul sistema informatico, procedendo, in particolare, nel seguente modo:

- il soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto beneficiario Capofila del progetto, ciascun soggetto deve accedere alla sezione "Compila domanda", compilare le schede obbligatorie presenti nelle sezioni "Dichiarazioni", "Sezione Progetto", "Obiettivi Operativi" e "Piano finanziario" e allegare i documenti obbligatori richiesti dal bando, conformi, nei contenuti e nelle modalità di sottoscrizione, alle indicazioni previste e tutti gli eventuali ulteriori documenti che intende allegare in sede di presentazione della domanda.

Si specifica che, in caso di aggregazione, le schede del Capofila che contengono dati dei partner (ad esempio piano finanziario complessivo) vanno sempre compilate per ultime dopo che ogni partner ha completato la sua parte.

Chiusura della compilazione

Una volta che la domanda di aiuto è stata compilata ed è stata allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dal bando e gli ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto, è necessario chiudere la compilazione, procedendo come segue:

- verificare nell'anteprima (Pulsante "Controllo Anteprima") la correttezza di ogni singolo dato inserito e la presenza negli appositi spazi di upload di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dal bando e di tutti gli ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare in modo puntuale l'esattezza delle informazioni inserite, la completezza della documentazione finale presentata e la correttezza formale della stessa, dal momento che, una volta chiusa la compilazione, non è più possibile accedere alla sezione di compilazione della domanda di aiuto;
- chiudere la compilazione (Pulsante "Chiudi Compilazione") e confermare tale operazione;
- scaricare sul proprio computer il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, premendo il pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente".

Per ciò che concerne gli "upload", dovrà essere inserita tutta la documentazione che, secondo il dettato del paragrafo 4.3 del Bando non viene generata dalla piattaforma.

In caso di aggregazione, per ciò che riguarda la dichiarazione di intenti alla costituzione di RTI/ATS/Rete-Contratto (vd. paragrafo 4.3 del bando), il documento deve essere redatto sulla base del modello scaricabile dal sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi>

Il documento dovrà essere compilato dal Capofila, firmato digitalmente dallo stesso e, inoltrato elettronicamente a tutti i partner del progetto, affinché anch'essi possano firmare digitalmente la dichiarazione. Una volta che tutte le firme digitali saranno apposte, il documento, sottoscritto digitalmente da tutti i partner, sarà uploadato, sul sistema in formato PDF, esclusivamente dal primo soggetto che si profilerà sulla piattaforma e non anche dai partner del progetto.

Nel caso di raggruppamento da costituire, la compilazione della domanda deve essere chiusa prima da tutti i partner del progetto; successivamente, il Capofila deve salvare tutte le schede e chiudere anch'esso la compilazione.

Firma digitale del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico.

Una volta chiusa la compilazione, ciascun beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto beneficiario dovrà premere sul pulsante "Scarica documento" e procedere di seguito a salvarlo sul proprio computer al fine di apporvi la firma digitale del Legale rappresentante.

Il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti on-line, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione on-line, deve essere, infatti, firmato digitalmente.

La firma digitale deve essere apposta, per ciascun soggetto beneficiario, solo ed esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto stesso cui sono state rilasciate le chiavi di accesso alla conclusione della procedura di Registrazione descritta nello Step 2, il quale è l'unico soggetto titolato a firmare digitalmente il documento in formato .pdf di cui sopra e tutti gli altri documenti indicati al paragrafo 4.3 del bando per i quali è obbligatoriamente richiesta dal bando la firma digitale.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Per la definizione di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'ammistrazione digitale". La verifica della validità della firma digitale apposta può essere effettuata tramite software o applicazioni autorizzati da AgID disponibili al seguente indirizzo: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>

A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA soprattata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

La firma digitale deve essere validamente apposta secondo quanto previsto dalla normativa e riportato all'interno del paragrafo 4.2 del bando e associata in maniera univoca ed esclusiva al documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti on-line, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione on-line, e a tutti gli altri documenti indicati al paragrafo 4.3 del bando per i quali è obbligatoriamente richiesta.

Ne consegue che:

1. documenti/dichiarazioni non firmati digitalmente, per i quali è obbligatoriamente richiesta dal bando la firma digitale, non saranno considerati validi in quanto non firmati;
2. la firma digitale apposta a dichiarazioni/documenti, per i quali non è obbligatoriamente richiesta dal bando, non si intende apposta, associata ed estesa a dichiarazioni/documenti che risultano non firmati digitalmente e per i quali il bando richiede obbligatoriamente la firma digitale.

PRECISAZIONE:

Per legale rappresentante del soggetto beneficiario si intende:

a) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria o dallo Statuto i poteri di rappresentanza generale del soggetto beneficiario ed è presente nella visura delle imprese (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc).

b) La persona che è procurata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (come descritto al punto a), in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante.

In relazione al punto b) si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto proponente" si intende una persona fisica interna al soggetto beneficiario – dipendente o altro (ad esempio, Direttore di sede) - e non si può intendere la Società di consulenza del soggetto beneficiario; la predetta Società di consulenza non può essere delegata alla "legale rappresentanza" e, di conseguenza, alla firma della domanda e dei relativi allegati.

In caso di delega, sarà necessario caricare in corrispondenza dello STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO, anche l'atto di procura.

Caricamento dei documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico

Una volta che, i documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione saranno stati firmati digitalmente come sopra dettagliatamente descritto, trasformandosi, quindi, in documenti di tipo .p7m, ciascun soggetto beneficiario, dovrà necessariamente caricare il proprio documento sul sistema informatico, premendo il pulsante "Carica domanda firmata digitalmente".

Presentazione della domanda di aiuto sul sistema informatico

Una volta che i documenti in formato .p7m sono stati caricati sul sistema informatico, è necessario presentare la domanda premendo il pulsante "Presenta domanda" e confermando tale operazione.

Nel caso di aggregazione, la presentazione della domanda, come sopra descritta, deve avvenire prima da parte di tutti i partner del progetto; successivamente, da parte del Capofila. Soltanto le due operazioni sopra indicate consentono di completare la procedura di presentazione telematica della domanda. Se non viene seguita questa procedura, la domanda non si considera presentata telematicamente sul sistema informatico.